SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2003, n. **160.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio degli emendamenti che potrebbero essere apportati dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e l'Amministrazione doganale della Repubblica d'Albania per la Repubblica d'Albania, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);

c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta..

CAPITOLO III

Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorità.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

   a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
   b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

CAPITOLO IV

Casi di assistenza

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.

2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali :

a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
b) liquidano i beni, prodotti o strumenti confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, prodotti o strumenti.

CAPITOLO V

Documenti ed informazioni

Articolo 10

1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.

2. I documenti e le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le indicazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI

Esperti e testimoni

Articolo 11

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri agenti a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti.

2. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità l'agente dovrà deporre.

3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione.

CAPITOLO VII

Comunicazione delle richieste

Articolo 12

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. In conformità al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
   a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
   b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
   c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
   d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purchè in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII

Esecuzione delle richieste

Articolo 13

1. Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:

   a) avviare indagini per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
   b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente, oppure
   c) indicare all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente quali sono le autorità competenti in materia.

2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo può comportare la registrazione delle deposizioni rilasciate dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 14

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

   a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
   b) procurarsi copie di questi documenti dossier, ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale,
   c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO IX

Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X

Eccezioni

Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XI

Costi

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate ed non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XII

Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.

3. Viene creata una Commissione mista italo-albanese composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII

Ambito territoriale

Articolo 20

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative applicabili a queste ultime.

CAPITOLO XIV

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 23

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 12 marzo 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Albanese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

AGREEMENT
ON
MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND COMBATING OF CUSTOMS OFFENCES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Albania, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on the fight against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention, as amended, and without prejudice to possible amendments which might be adopted within the competence of the Joint Follow Up Group;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
- the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition measures, restrictions and controls, including exchange control laws;
the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean the Customs Administration of the Republic of Albania for the Republic of Albania and the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;

c) "customs offences" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;

d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;

f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;

g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the Vienna Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

CHAPTER II

Scope of the Agreement

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and combating of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

CHAPTER III

Scope of assistance

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and combating of customs offences.

2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

   a) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
   b) new trends, means or methods of committing customs offences.

CHAPTER IV

Instances of assistance

Article 5

On request, the requested Customs Administration shall in particular provide the requesting Administration with the following information:

(a) whether goods which are imported into the customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully exported from the customs territory of the requested Contracting Party;
(b) whether goods which are exported from the customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the requested Contracting Party and about the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 6

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 7

On request, the requested Customs Administration shall provide information and intelligence on, and maintain special surveillance over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
c) means of transport suspected by the requesting administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 8

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information and intelligence on its own initiative.

Article 9

The Customs Administrations shall:

a) assist each other with respect to the execution of provisional measures and proceedings, including the seizing, freezing or forfeiture of property;

b) dispose of property, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.

CHAPTER V

Documents and intelligence

Article 10

1. Original documents shall only be requested in cases where certified or authenticated copies would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; any rights of the requested Customs Administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.

2. Any document and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or utilizing it.

CHAPTER VI

Experts and witnesses

Article 11

1. Upon request of a Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall authorize, whenever possible, its officials to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings regarding customs offences prosecuted in the territory of the

other Contracting Party and to produce objects, deeds and other documents or certified copies of the latter, which may be needed for the said proceedings. The writ of appearance shall state, in particular, in which lawsuit and with which status the official is called to testify.

2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request shall state precisely, in the authorization issued, the limits within which its own agents may testify, as the case may be.

CHAPTER VII

Communication of requests

Article 12

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. In this case they must be promptly confirmed in writing.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:

   a) the Customs Administration making the request;
   b) the subject of and reason for the request;
   c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
   d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 19 of this Agreement.

CHAPTER VIII

Execution of requests

Article 13

1. If the requested Customs Administration does not have the documents or the information requested it shall, in accordance with its national legal and administrative provisions, either:

   (a) initiate enquiries to obtain those documents or information ; or
   (b) promptly transmit the request to the appropriate agency ; or
   (c) indicate to the Customs Administration of the other Contracting Party which relevant authorities are concerned.

2. Any enquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence and from witnesses and experts.

Article 14

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:

   a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
   b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
   c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER IX

Use of information and documents and protection

Article 15

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purposes of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. However, due to the obligations deriving to Italy as a member State of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.

4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 16

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER X

Exemptions

Article 17

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.

2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its

request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER XI

Costs

Article 18

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XII

Implementation of the Agreement

Article 19

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

2. The Customs Administration shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Albanian-Italian Commission shall be established, to be made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XIII

Application

Article 20

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

CHAPTER XIV

Entry into force and termination

Article 21

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements of ratification have been met.

Article 22

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels.
The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 23

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tirana on March 12, 1998 in two originals, each in the Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

   a) obtained and processed fairly and lawfully;
   b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
   c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
   d) accurate and, where necessary, kept up to date;
   e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

   a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
   b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
   c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
   d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;

b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1923):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 gennaio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4, 6 marzo 2003.

Relazione scritta annunciata il 10 marzo 2003 (atto n. 1923/A - relatore sen. Alessandro Forlani).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3768):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI.

Esaminato dalla III commissione il 26 marzo 2003 e 13 maggio 2003.

Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2003 (atto n. 3768/A - relatore on. G. Selva).

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

03G0179

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2002, n. **317.**

Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera *f)*;

Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;

Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili

nell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente le direttive CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1º dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1º aprile 1987, n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n. 92/63 del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del 22 aprile 1994, n. 96/6/CE del 16 febbraio 1996, n. 97/8 del 7 febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n. 433;

b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B;

d) ai microorganismi nei mangimi;

e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «animali» gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.

2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere *a), b), c), d), e), f), n)*, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

Art. 3.

1 .Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *f)* della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, può prevedere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.

4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.

5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:

a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

b) accompagnata da un documento che deve indicare:

1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera *a)*;

2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;

3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

6. Il comma 5, lettere *a)* e *b)* si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti.

7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

Art. 4.

1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.

Art. 6.

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:

a) la partita di materia prima per mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;

b) la partita di mangime non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.

3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita.

4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.

5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.

6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

2. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.

Art. 8.

1. È abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 128

ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2, 5 e 6, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2)

Sostanze, prodotti colonna 1	Mangimi colonna 2	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% colonna 3
A) Sostanze (ioni o elementi)		
1 Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	_ farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4
	_ fosfati e mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	_mangimi completi per pesci	4
	Mangimi complementari, ad eccezione:	4
	_ mangimi minerali	12
2 Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	_ foraggio verde	40
	_ fosfati	30
	_ lieviti	5
	Mangimi completi	5
	Mangimi complementari, ad eccezione di	10
	_ mangimi composti minerali	30
3 Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	_ mangimi d'origine animale	500
	_ fosfati	2000
	Mangimi completi, ad eccezione di	150
	_ mangimi completi per bovini, ovini, caprini:	
	_ durante l'allattamento	30
	_ altri	50
	_ mangimi completi per suini	100
	_ mangimi completi per pollame	350
	_ mangimi completi per pulcini	250

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2000 (1)
	Altri mangimi complementari	125 (2)
4 Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: _ mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,1 0,5
	Mangimi completi, ad eccezione di: _mangimi completi per cani e gatti	0,1 0,4
	Mangimi complementari, ad eccezione di: _ mangimi complementari per cani e gatti	0,2
5 Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi completi, ad eccezione di: _ mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali	15 (espresso in nitrito di sodio)
6 Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi, di origine animale, ad eccezione di: mangimi per animali da compagnia	2
	Fosfati	10 (3)
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	1
	Altri mangimi completi, ad eccezione dei: _ mangimi per animali da compagnia	0,5
	Mangimi minerali	5 (4)
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5

(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all' 1,25% del contenuto in fosforo.

(2) Quantità in fluoro riferita ed una quantità in fosforo dell'alimento di 1%

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
B) Prodotti		
1 Aflatossina B1	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,05
	_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,05
	_animali da latte	0,005
	_vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0.01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli)	0,05
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03
	Altri mangimi complementari	0,005
2 Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	_ semi di lino	250
	_ panelli di lino	350
	_ prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	_ mangimi completi per pulcini	10
3 Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	_ panelli di cotone	1200
	Mangimi completi ad eccezione di:	20
	_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	_mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	_ mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60
4 Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	_ mangimi completi per bovini adulti	700

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
5 Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	_ panelli di colza	4000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione:	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1000 (espresso in isotiocianato di allile)
	_ mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
6 Viniltioossazolidone (Vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezioe di:	1000
	_ mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
7 Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi,glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui	Tutti i mangimi	3000
a) Lolium temulentum L.,		1000
b) Lolium remotum Schrank,		1000
c) Datura stramonium L.		1000
9 Rizinus (Rizinus communis L.)	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
10 Crotalaria spp.	Tutti i mangimi	100
11 Aldrin isolatamente o assieme, espressi in dieldrin 12 Dieldrin	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,01
	_ grassi	0,2
13 Canfene clorurato (toxafane)	Tutti i mangimi	0,1
14 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,02
	_ grassi	0,05
15 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,05
	_ grassi	0,5
16 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,1
	_ granturco	0,2
	_ semi oleosi	0,5
	_ mangimi completi per pesci	0,005

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
17 Endrin (somma dell'endrin e del delta- cheto- endrin espressi in endrin)	Tutti i mangimi ad eccezione di : _ grassi	0,01 0,05
18 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,01 0,2
19 Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,01 0,2
20 Esaclorocicloesano (HCH)		
20.1 isomero alfa	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,02 0,2
20.2 isomero beta	Mangimi composti ad eccezione di: _ mangimi per bestiame da latte Materie prime per mangimi, ad eccezione di: _ grassi	0,01 0,005 0,01 0,1
20.3 isomero gamma	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,2 2
21 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione) (5)
C) Impurità botaniche		
1 Albicocco _Prunus armeniaca L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
2 Mandorlo amaro_ Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke(=Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.)Focke)		
3 Frutti del faggio non decorticati_ Fagus silvatica(L.)		
4 Camelina_ Camelina sativa (L.) Crantz		
5 Mowrah, bassia, madhuca _Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L.=Illipe malabrorum Embl.)Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia Roxb.=Illipe latifolia (Roxb.)F.Mueller)		
6 Purgère_ Jatropha curcas L.		

(5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rivelazione siano uguali al limite di rivelazione

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
7 Croton_ Croton tiglium L. 8 Senape indiana_ Brassica juncea(L.) Czern. et Coss. ssp.integrifolia(West.) Thell. 9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.)Czern. et Coss. ssp.juncea 10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. lutea Batalin 11 Senape nera Brassica (L.) Koch 12 Senape d'Etiopia _ Brassica carinata A. Braun.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile

ALLEGATO II

PARTE A

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 4, 5 , 6 e 7)

Sostanze, prodotti colonna 1	**Materie prime per mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12%** colonna 3
1 Aflatossina B1	Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,2
2 Cadmio	Fosfati	10 (1)
3 Arsenico	Fosfati	20
4 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione) (2)

(1) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(2) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversicongeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rivelazione

PARTE B
(con riferimento all'articolo 3 comma 6)

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2
A. Sostanze (ioni o elementi)	
1 Arsenico	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di : _fosfati
2 Piombo	Tutte le materie prime per mangimi
3 Fluoro	Tutte le materie prime per mangimi
4 Mercurio	Tutte le materie prime per mangimi
5 Nitriti	Farine di pesce
6 Cadmio	Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: _ materie prime per mangimi per animali da compagnia
B Prodotti	
1 Aflatossina B_1	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di : _arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati
2 Acido cianidrico	Tutte le materie prime per mangimi
3 Gossipolo libero	Tutte le materie prime per mangimi
4 Essenza volatile di senape	Tutte le materie prime per mangimi
5 Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Cereali non macinati
6 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui : a) Lolium temulentum L. b) Lolium remotum Schrank. c) Datura stramonium L.	Tutte le materie prime per mangimi
7 Rizinus _ Rizinus communis L.	Tutte le materie prime per mangimi

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2
8 Crotolaria spp.	Tutte le materie prime per mangimi
9 Aldrin isolatamente o assieme, espresse 10 Dieldrin in dieldrin	Tutte le materie prime per mangimi
11 Canfene clorurato (toxafene)	Tutte le materie prime per mangimi
12 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutte le materie prime per mangimi
13 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutte le materie prime per mangimi
14 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutte le materie prime per mangimi
15 Endrin (somma dell'endrin e del delta cheto endrin espressi in endrin)	Tutte le materie prime per mangimi
16 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)	Tutte le materie prime per mangimi
17 Esaclorobenzolo (HCB)	Tutte le materie prime per mangimi
18 Esaclorocicloesano (HCH)	
18.1 isomero alfa	Tutte le materie prime per mangimi
18.2 isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi
18.3 isomero gamma	Tutte le materie prime per mangimi
C Impurità botaniche	
1 Albicocco _Prunus armeniaca L.	Tutte le materie prime per mangimi
2 Mandorlo amaro_ Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke(=Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.)Focke)	Tutte le materie prime per mangimi
3 Frutti del faggio non decorticati_ Fagus silvatica(L.)	Tutte le materie prime per mangimi

Sostanze, prodotti colonna 1	**Materie prime** colonna 2
4 Camelina_ Camelina sativa (L.) Crantz	Tutte le materie prime per mangimi
5 Mowrah, bassia, madhuca _Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L.=Illipe malabrorum Embl.)Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia Roxb.=Illipe latifolia (Roxb.)F.Mueller)	Tutte le materie prime per mangimi
6 Purgère_ Jatropha curcas L.	Tutte le materie prime per mangimi
7 Croton_ Croton tiglium L.	Tutte le materie prime per mangimi
8 Senape indiana_ Brassica juncea(L.) Czern. et Coss. ssp.integrifolia(West.) Thell.	Tutte le materie prime per mangimi
9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.)Czern. et Coss. ssp.juncea	Tutte le materie prime per mangimi
10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. lutea Batalin	Tutte le materie prime per mangimi
11 Senape nera _Brassica nigra (L.) Koch	Tutte le materie prime per mangimi
12 Senape abissina (senape etiopica) _ Brassica carinata A. Braun	Tutte le materie prime per mangimi

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva del Consiglio 1999/29/CE del 22 aprile 1999, pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115, recepita con legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), reca disciplina relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Note alle premesse:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare, il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11. — Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano materia già disciplinata con legge o coperta con riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *f)*, è il seguente:

«8. Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:

a)-e) (Omissis);

f) le quantità massime di sostanze e prodotti desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti».

— Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1998, n. 170, riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

— Il decreto interministeriale 21 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1999, n. 206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241.

— L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recita:

«Art. 9. — Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane; un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative; quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.».

— La direttiva del Consiglio n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973 pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1974, n. L 38, recepita con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e decreto ministeriale 14 dicembre 1991, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, è stata abrogata dall'allegato III, parte A della direttiva 1999/29/CE.

— La direttiva 76/14/CEE del 15 dicembre 1975, pubblicata nella G.U.C.E. 9 gennaio 1976, n. L 4, è la prima direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 74/63/CEE.

— La direttiva 76/934/CEE del 1° dicembre 1976, pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1976, n. L 364, è la seconda direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio.

— La direttiva del Consiglio 80/502/CEE del 6 maggio 1980, pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 1980, n. L 124, modifica la direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva 83/381/CEE del 28 luglio 1983, pubblicata nella G.U.C.E. 13 agosto 1983, n. L 222, è la terza direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva 86/299/CEE del 3 giugno 1986, pubblicata nella G.U.C.E. 11 luglio 1986, n. L 189, è la quarta direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva del Consiglio 86/354/CEE del 21 luglio 1986, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, decreto ministeriale 14 dicembre 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 2 agosto 1986, n. L 212, modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

— La direttiva 87/238/CEE del 1° aprile 1987, pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1987, n. L 110, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

— La direttiva 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 7 marzo 1991, n. L 60, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva del Consiglio n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 13 marzo 1991, n. L 66, modifica la direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva 92/63/CEE del 10 luglio 1992, pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1992, n. L 221, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva 94/16/CE del 22 aprile 1994, pubblicata nella G.U.C.E. 23 aprile 1994, n. L 104, modifica la direttiva 74/63/CEE.

La direttiva 96/6/CE/Euratom del 16 febbraio 1996, pubblicata nella G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49, modifica la direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva 97/8/CE del 7 febbraio 1997, pubblicata nella G.U.C.E. 19 febbraio 1997, n. L 48, recepita con decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva 74/63/CEE.

— La direttiva 98/60/CE del 24 luglio 1998, pubblicata nella G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209, recepita con decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva 74/63/CEE.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare all'art. 17, commi 3 e 4, recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2001, n. 291, supplemento ordinario, riguarda il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.

— Il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 13 dicembre 1985, modificato da ultimo con decreto ministeriale 3 ottobre

1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1996, n. 287, reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997, n. 54, nel supplemento ordinario, reca «attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali».

Note all'art. 2:

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare l'allegato I, lettere *a), b), c), c1), d), e), f), n)*, così come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datato 16 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1991, recita come segue:

«*a)* Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

b) Razione giornaliera: la quantità totale dei mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) Mangimi semplici: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale.

C1) ingredienti o materie prime: i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati a essere messi in circolazione come mangimi semplici o per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

d) Mangimi composti: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi, o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) Mangimi completi: le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) Mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.

n) Animali familiari: gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *f)* si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *f)*, è riportato nella nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1999, n. 105, reca: «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali».

Note all'art. 8:

— Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1998, n. 170, riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

— Il decreto interministeriale 21 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1999, n. 206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241.

03G0184

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 maggio 2003, n. **161.**

Regolamento di modifica al decreto ministeriale n. 459 del 1999 sui principi fondamentali per l'organizzazione a bordo delle navi della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, relativo alla classificazione del naviglio della Marina militare;

Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, approvato con il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, relativo alle navi organizzate per servizi;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999, con il quale è stato adottato il nuovo «Regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;

Considerata l'opportunità di riorganizzare la dipendenza organica delle navi della Marina militare di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 459 del 1999, in relazione a sopravvenute esigenze operative, nonché di estendere, in un'ottica di semplificazione della disciplina del servizio di bordo, le disposizioni del medesimo decreto ministeriale alle navi organizzate per «servizi», previa contestuale abrogazione del decreto ministeriale 15 febbraio 1971;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere favorevole n. 1096/03 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2003;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina, adottato con decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, è sostituito dal seguente:

«2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della Squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo ed incursori *T. Tesei*».

2. L'articolo 12 del regolamento di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni finali)*. — Con istruzioni applicative del presente regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina è stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti ed attribuzioni, relativa all'organizzazione delle navi della Marina militare».

Art. 2.

1. Il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, approvato con il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 2003

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 114

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente «Ordinamento della regia Marina», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1926, n. 162.

— Il testo del regio decreto 3 l maggio 1943, n. 656, concernente «Modificazioni al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515, sulla classificazione del regio naviglio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1943, n. 171.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione».

— Il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, reca «Regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare».

— Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici della Forze armate, e dell'Amministrazione della difesa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 febbraio 1997, n. 45.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114, S.O.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che debbono recare la denominazione «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale)*. — 1. Il capo di Stato maggiore della Marina stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal capo di Stato maggiore della Difesa.

2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della Squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo ed incursori T. Tesei.

3. Due o più navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale».

4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonché il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilità di comando sono contenute nell'apposita regolamentazione di Forza armata.

Nota all'art. 2:

— Il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, reca «Regolamento per il servizio a bordo delle navi della Maarina militare».

03G0182

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 4 luglio 2003.

Proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 21 maggio 2002, n. 99, con la quale è stata istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia;

Visto l'articolo 2, comma 6, della citata legge;

Visto che la predetta Commissione si è costituita in data 10 luglio 2002;

Vista la delibera del 28 maggio 2003, con la quale la Commissione ha formulato motivata richiesta di prorogare di un anno il termine di conclusione dei propri lavori;

Determinano:

Il termine di conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia è prorogato di un anno fino al 10 luglio 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2003

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

03A08139

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2003.

Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina, tra l'altro, i requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;

Visto il decreto 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata aggiornata, con le modalità di cui all'art. 4, comma 6,

del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;

Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo, ad un'unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

a) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione;

b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.

2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non concorre al raggiungimento delle quote previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211.

3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: MARONI

03A08044

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2003.

Rinnovo dell'autorizzazione alla «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11, 12 del regolamento CEE n. 1538/91.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera *b)* e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999 dalla società «CSQA - Certificazioni Qualità Agroalimentare srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che la medesima è già stata autorizzata dal Ministero con decreto ministeriale del 10 novembre 1998 ai controlli sui prodotti DOP e, quindi, ha già ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione *ad hoc* richiesta alla suddetta società, la rispondenza dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Qualità Agroalimentare srl» ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento n. 465/99;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale la «CSQA - Certificazioni Qualità Agroalimentare srl», veniva autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, previste dal regolamento n. 1538/91 e successive modificazioni, nei confronti di macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame;

Vista la nota n. 2003/4960 del 18 marzo 2003 con la quale la «CSQA - Certificazioni Qualità Agroalimentare S.r.l.», comunica che la ragione sociale è stata aggiornata in «CSQA Certificazioni SRL», mantenendo inalterati la sede legale, la partita IVA e i requisiti di conformità UNI/CEI/EN45011;

Vista la nota n. 2003/6224 con la quale la CSQA chiede il rinnovo dell'autorizzazione scadente il 4 luglio 2003;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla «CSQA Certificazioni Qualità Agroalimentare Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto ministeriale 5 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000, è rinnovata per tre anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alla «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via S. Gaetano n. 74, alle stesse condizioni e disposizioni contenute nel decreto ministeriale succitato, che sono richiamate come parte integrante del presente atto.

Roma, 30 giugno 2003

p. *Il direttore generale:* PETROLI

03A08084

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 marzo 2003.

Recepimento della direttiva 2002/41/CE della Commissione del 17 maggio 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2001;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1995, di recepimento della direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due e tre ruote;

Vista la direttiva 2002/41/CE della Commissione del 17 maggio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 133 del 18 maggio 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei veicoli a due o tre ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2002/41/CE della Commissione del 17 maggio 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote.

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito, per motivi riguardanti la velocità massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta:

a) rifiutare l'omologazione CE per un determinato tipo di veicolo a due o tre ruote;

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli a motore a due o tre ruote, se la velocità massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta di tali veicoli a motore risultano conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, non è consentito rilasciare l'omologazione CE per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti la velocità massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta, se non sono rispettate le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2003
Ufficio controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 242

ALLEGATO

Gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 sono così modificati:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) nel punto 5, la seconda riga è sostituita da:

«Pressione atmosferica: 97 ± 10 kPa.»;

b) nel punto 5, la quinta riga è sostituita da:

«Velocità media del vento, misurata all'altezza di un metro dal suolo: < 3 m/s; sono consentite folate di < 5 m/s.»;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) nell'appendice 1, al punto 3.1.2., tabella 1, la prima frase della nota (⁵) è sostituita dalla seguente:

«Il radiatore, il ventilatore, la presa d'aria del ventilatore, la pompa dell'acqua ed il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo; se la posizione del radiatore, del ventilatore, della presa d'aria del ventilatore, della pompa dell'acqua e/o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata sul veicolo, la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata sul verbale di prova.»;

b) nell'apendice 1, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. **Definizione dei fattori α_1 e α_2**

Fattori per i quali vanno moltiplicate la coppia e la potenza registrate per determinare la coppia e la potenza del motore, prendendo in considerazione il rendimento della trasmissione (fattore α_2) utilizzata nel corso delle prove e per riportare la coppia e la potenza suddette alle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al punto 4.2.1 (fattore α_1).

La formula di correzione della potenza è la seguente:

$$P_0 = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot P$$

dove:

P_0 = potenza corretta (vale a dire la potenza nelle condizioni di riferimento all'uscita dell'albero a gomito);

α_1 = fattore di correzione per le condizioni atmosferiche di riferimento;

α_2 = fattore di correzione per il rendimento della trasmissione;

P = potenza misurata (potenza registrata).»;

c) nell'appendice 1, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

4.3. **Determinazione dei fattori di correzione**

4.3.1. *Determinazione del fattore α_2*

— Se il punto di misurazione si trova all'uscita dell'albero a gomito detto fattore è uguale a 1.
— Se il punto di misurazione non si trova all'uscita dell'albero a gomito detto fattore viene calcolato applicando la formula:

$$\alpha = \frac{1}{\eta_t}$$

dove η_t è il rendimento della trasmissione situata tra l'albero a gomito ed il punto di misurazione. Il rendimento della trasmissione η_t è determinato dal prodotto (moltiplicazione) del rendimento η_j di ciascuno degli elementi che costituiscono la trasmissione:

$$\eta_t = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \ldots \eta_j$$

Il rendimento η_j di ciascuno degli elementi che costituiscono la trasmissione figura nella sottostante tabella.

Tipo		Rendimento
Ingranaggi	a dentatura diritta	0,98
	a dentatura elicoidale	0,97
	a dentatura conica	0,96
Catena	a rulli	0,95
	silenziosa	0,98

Tipo		Rendimento
Cinghia	dentata	0,95
	trapezoidale	0,94
Giunto o convertitore idraulico	giunto idraulico ([1])	0,92
	convertitore idraulico ([1])	0,92

([1]) Quando non sia bloccato.

4.3.2. *Determinazione del fattore α_2* ([1])

4.3.2.1. Definizione dei parametri T, P_s per i fattori di correzione α_2

T = temperatura assoluta dell'aria aspirata dal motore;

P_s = la pressione atmosferica a secco espressa in kilopascal (kPa), vale a dire la pressione barometrica totale meno la pressione di vapore acqueo.

4.3.2.2. Fattore α_2

Il fattore di correzione α_2 si ottiene applicando la formula:

$$\alpha_2 = \left(\frac{99}{P_s}\right)^{1,2} \left(\frac{T}{298}\right)^{0,6}$$

La formula suddetta vale unicamente se:

$0,93 \leq \alpha_2 \leq 1,07$

Qualora si superino i valori limite, nel verbale di prova va indicato il valore ottenuto in seguito alle correzioni e vanno altresì riportate con esattezza le condizioni di prova (temperatura e pressione);

([1]) La prova può effettuarsi in apposite camere a temperatura controllata, in cui sia possibile controllare le condizioni atmosferiche.»

d) nell'appendice 1, i punti 4.4 e 4.5 sono soppressi;

e) nell'appendice 1, punto 6.1 «1,5 %» è sostituito da «3 %»;

f) nell'appendice 2, al punto 3.1.2, tabella 1, la prima frase della nota ([1]) è sostituita dalla seguente:

«Il radiatore, il ventilatore, la presa d'aria del ventilatore, la pompa dell'acqua ed il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo; se la posizione del radiatore, del ventilatore, della presa d'aria del ventilatore, della pompa dell'acqua e/o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata sul veicolo la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata sul verbale di prova.»;

g) nell'appendice 2, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. **Definizione dei fattori α_1 e α_2**

Fattori per i quali vanno moltiplicate la coppia e la potenza registrate per determinare la coppia e la potenza di un motore prendendo in considerazione il rendimento della trasmissione (fattore α_1) utilizzata nel corso delle prove e per riportare la coppia e la potenza suddette alle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al punto 4.2.1 (fattore α_2).

La formula di correzione della potenza è la seguente:

$P_o = \alpha_2 \cdot \alpha_1 \cdot P$

dove:

P_o = potenza corretta (vale a dire la potenza nelle condizioni di riferimento all'uscita dell'albero a gomito);

α_2 = fattore di correzione per le condizioni atmosferiche di riferimento;

α_1 = fattore di correzione per il rendimento della trasmissione;

P = potenza misurata (potenza registrata).»;

h) nell'appendice 3, al punto 3.1.3, tabella 1, la prima frase della nota (*) è sostituita dalla seguente:

«Il radiatore, il ventilatore, la presa d'aria del ventilatore, la pompa dell'acqua ed il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo; se la posizione del radiatore, del ventilatore, della presa d'aria del ventilatore, della pompa dell'acqua e/o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata sul veicolo la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata sul verbale di prova.»;

i) nell'appendice 3, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. **Definizione dei fattori α_d e α_t**

Fattori per i quali vanno moltiplicate la coppia e la potenza registrate per determinare la coppia e la potenza di un motore prendendo in considerazione il rendimento della trasmissione (fattore α_t) utilizzata nel corso delle prove e per riportare la coppia e la potenza suddette alle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al punto 4.2.1 (fattore α_d).

La formula di correzione per la potenza è la seguente:

$$P_u = \alpha_d \cdot \alpha_t \cdot P$$

dove:

P_u = potenza corretta (vale a dire la potenza nelle condizioni di riferimento all'uscita dell'albero a gomito);

α_d = fattore di correzione per le condizioni atmosferiche di riferimento;

α_t = fattore di correzione per il rendimento della trasmissione (cfr. appendice 2, punto 4.3.1).

P = potenza misurata (potenza registrata).»;

j) nell'appendice 3, il titolo del punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4. **Determinazione del fattore di correzione α_d (1)**».

03A08026

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 maggio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale e ordinaria della regione Emilia-Romagna agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive» - del DOCUP Emilia-Romagna 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2001;

Visto il decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione della graduatoria speciale e ordinaria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 (11° bando) della regione Emilia-Romagna;

Visto il completamento di programmazione del DOCUP Emilia-Romagna 2000-2006 e in particolare, la misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive»;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la misura 1.1, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 24 marzo 2003 della regione Emilia-Romagna con il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna prot. AIA/IND/03 n. 12973 del 18 aprile 2003 con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sulla misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive» del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di 5.700.000 euro, di cui 5.000.000 euro per le zone ob. 2 e 700.000,00 euro per le aree phasing out, da assegnare alle iniziative, individuate dalla regione stessa con la medesima nota, già agevolate con le risorse nazionali del bando 2001, eleggibili al DOCUP medesimo, sostituendo le dette risorse nazionali con quelle regionali, e, qualora residuino ulteriori risorse, da assegnare alle iniziative collocate nelle graduatorie regionali del bando del 2002, fino alla concorrenza della suddetta somma disponibile;

Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Emilia-Romagna 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto altresì conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Emilia-Romagna 2000-2006, a valere sulla misura 1.1 «Sviluppo delle attività produttive» del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2001 (11° bando), sono assegnate alle iniziative agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Emilia Romagna, del bando del settore industria del 2001 (11° bando) già agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui alla misura 1.1"Sviluppo delle Attività Produttive" del DOCUP E.Romagna 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	OBIETTIVO	TIPO GRAD	DITTA	AGEVOLAZIONE CALCOLATA (euro)
1	70841	2	SPEC	ELETTROMECCANICA COOPCOSTRUTTORI	215.310,00
1	94127	2	L488	GE BA DI GERI VITO & C	18.230,00
2	94126	2	SPEC	SALDOTECNICA BUSAN	200.025,00
2	72073	2	L488	SICOM	34.023,00
3	74373	2	L488	TAMPIERI ENERGIE	1.405.743,00
4	70120	2	SPEC	COOPERATIVA LAVORANTI IN LEGNO	347.106,00
4	74558	2	L488	F LLI BANDIERA CADMO & VALENTINO	8.925,00
5	54660	2	L488	PRAGMAGEST	153.279,00
5	75055	2	SPEC	ZACK FOOD SRL	825.411,00
6	98681	2ST	L488	MECCANICA GN	80.432,00
7	99591	2	L488	CARGOFER	211.443,00
8	75063	2	L488	FABBRICA GIOVACCHINO SNC DI FABBRICA G,	34.242,00
9	41927	2ST	L488	FRANZONI MAGLIERIE DI FRANZONI FABIO E C.	45.830,00
10	75058	2	L488	STAFER SPA	204.144,00
12	47976	2	L488	S G SOCIETA' GENERALE	53.804,00
13	7416	2	L488	PALMIERI TOOLS FORGING	88.334,00
14	75056	2	L488	DIESSE ARREDAMENTI SRL	156.531,00
15	41112	2	L488	C.M.G. COSTRUZIONI MECCANICHE GENERALI	70.124,00
16	9801	2ST	L488	DIEFFE DI FRANCESCHINI & C	92.302,00
17	61828	2	L488	PAR.CO	86.280,00
18	61805	2ST	L488	MA.BO.	104.769,00
19	54706	2	L488	INTERCONTINENTAL ELECTRONICS	92.451,00
21	74580	2	L488	C I F A R CONSORZIO IMPRESE FERROVIARIE A	156.036,00
22	72905	2ST	L488	C I S AF CARPENTERIA INDUSTRIALE SEGNALE	33.962,00
24	38377	2	L488	INTERCONTINENTAL ELECTRONICS	34.458,00
25	94034	2ST	L488	LORMAR	283.494,00
26	75057	2	L488	TANESINI TECNOLOGY SRL	163.599,00
27	27161	2	L488	FARINA SERVICE SRL	97.394,00
28	54981	2	L488	FABBRI CAM DIVISIONE INDUSTRIA	51.627,00

03A08043

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Radio Chivasso International soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Chivasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanze sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore in data 24 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Radio Chivasso International soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Chivasso (Torino) (iscrizione tribunale di Torino n. 4979/1978) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Luca Achiluzzi, nato

a Bologna il 1° settembre 1967 domiciliato in Ivrea (Torino), piazza Gino Pistoni n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08033

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cerere soc. coop. a r.l.», in Galluccio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 18 aprile 2003 del tribunale di Cassino (Frosinone) con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cerere soc. coop. a r.l.», con sede in Galluccio, codice fiscale n. 00164920613 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Arzillo, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 30 giugno 1962 ed ivi domiciliato in via Danimarca n. 63/65 - Parco Zenith 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08034

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Splendida soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Splendida soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Savona (codice fiscale n. 01145520092) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Auxilia, nato a Savona il 18 maggio 1968 ed ivi domiciliato in via Vegerio n. 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08035

DECRETO 19 giugno 2003.

Annullamento del decreto 19 febbraio 2002 relativo alla società cooperativa «Coind cooperativa industriale soc. coop. a r.l.», in Cittaducale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 39/2002 in data 19 febbraio 2002, con il quale la società cooperativa «Coind cooperativa industriale soc. coop. a r.l.», con sede in Cittaducale (Rieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto La Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la relazione del legale rappresentante in data 6 ottobre 2001, nella quale è stato predisposto il piano di risanamento dello sbilancio patrimoniale;

Ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 39/2002 in data 19 febbraio 2002, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08036

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Grangia soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Front Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore in data 24 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Grangia soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Front Canavese (Torino) (codice fiscale n. 04818530018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Luca Achiluzzi, nato a Bologna il 1° settembre 1967, domiciliato in Ivrea (Torino), piazza Gino Pistoni n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08037

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Multiservice soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Sanremo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 aprile 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Multiservice soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Sanremo (Imperia) (codice fiscale n. 01136030085) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Auxilia, nato a Savona il 18 maggio 1968 ed ivi domiciliato in via Vegerio n. 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08038

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 giugno 2003.

Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la trasfusione di sangue o di emocomponenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 2001, recante «protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti»;

Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fornito le definizioni di «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di seguito riportate:

caso sospetto:

1) persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di febbre alta superiore a 38°C, tosse, difficoltà respiratoria e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

2) persona con malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

caso probabile:

caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);

caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato a SARS con uno o più test di laboratorio;

caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;

Vista la propria ordinanza 10 aprile 2003, recante misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);

Considerato che le conoscenze sinora acquisite fanno ritenere possibile l'esistenza di un rischio teorico di trasmissione della SARS attraverso la via ematica, essendo stata riscontrata una bassa viremia sino a dieci giorni dopo l'esordio sintomatologico in casi probabili di detta sindrome;

Considerata altresì l'assenza, allo stato attuale, di test diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta sindrome;

Ritenuto necessario garantire adeguati livelli di sicurezza trasfusionale;

Viste le indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 17 aprile 2003;

Ordina:

Art. 1.

1. I Centri trasfusionali e di raccolta del sangue ed emocomponenti debbono provvedere, nel corso della prevista anamnesi del donatore, ad accertare pregressi soggiorni, anche di breve durata, nelle aree dichiarate affette dall'Organizzazione mondiale della sanità.

2. Qualora dall'anamnesi emerga la condizione di cui al comma 1, ovvero che il donatore abbia avuto contatti ravvicinati con casi sospetti o probabili di SARS la donazione deve essere rinviata secondo lo schema di seguito riportato:

donatori asintomatici: rinviare la donazione di tre settimane, a decorrere dal giorno del rientro;

donatori con i sintomi di cui alla definizione di caso sospetto di SARS: rinviare la donazione per un mese, a decorrere dalla completa guarigione e dalla fine della terapia;

donatori con i sintomi di cui alla definizione di caso probabile di SARS: rinviare la donazione per tre mesi, a decorrere dalla completa guarigione e dalla fine della terapia.

Art. 2.

1. Il medico o la struttura che accertino un caso sospetto o probabile di SARS insorto in un soggetto che, all'anamnesi, risulti aver effettuato una donazione di sangue o emocomponenti nei trenta giorni antecedenti l'esordio della malattia sono obbligati a darne immediata notifica al Centro trasfusionale interessato.

2. I Centri trasfusionali di cui al comma 1 debbono provvedere al ritiro dei prodotti non ancora trasfusi ovvero a notificare tempestivamente al Ministero della salute l'avvenuta consegna del prodotto per la lavorazione industriale.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 174

03A08107

ORDINANZA 10 giugno 2003.

Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;

Visto il proprio decreto 2 agosto 2002, recante «criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità al trapianto degli organi prelevati»;

Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fornito le definizioni di «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di seguito riportate:

caso sospetto:

1) persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di febbre alta superiore a 38°C e tosse e difficoltà respiratoria e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

2) persona con malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

caso probabile:

caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);

caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato a SARS con uno o più test di laboratorio;

caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;

Vista la propria ordinanza 10 aprile 2003, recante misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);

Considerato che le conoscenze sinora acquisite fanno ritenere possibile l'esistenza di un rischio teorico di trasmissione della SARS attraverso le donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto;

Considerata altresì l'assenza, allo stato attuale, di test diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta sindrome;

Ritenuto necessario garantire adeguati livelli di sicurezza nel settore dei trapianti;

Viste le indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il documento a titolo «linee guida per la valutazione di idoneità del donatore di organi a scopo di trapianto», approvato dal Centro nazionale dei trapianti e dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti in data 21 marzo 2003;

Ordina:

Art. 1.

1. I soggetti con diagnosi di SARS, sospetta o probabile, formulata nei quattordici giorni precedenti il decesso ovvero formulata *post mortem* sono esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto.

2. Sono altresì esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto i soggetti che abbiano avuto contatti ravvicinati con casi sospetti o probabili di SARS nei quattordici giorni precedenti il decesso, fatti salvi i casi di urgenza clinica da valutare individualmente.

3. I soggetti per i quali dall'anamnesi emerga l'avvenuto soggiorno, nei quattordici giorni precedenti il decesso, nelle aree contestualmente dichiarate affette dalla Organizzazione mondiale della sanità sono ammessi alla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto soltanto previa accurata valutazione individuale dell'urgenza clinica nel ricevente.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 175

03A08106

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Polo Floricolo. (Deliberazione n. 12/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 950/1997;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87. 3. *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo

2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000);

Visto il Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127, (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127, (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001) con la quale è stato disposto l'accantonamento di 19.394,506 migliaia di euro per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma proposto dal consorzio Polo Floricolo, rinviando l'assegnazione definitiva di tali risorse alla completa definizione delle risultanze istruttorie;

Vista la nota 27 aprile 2001, n. 0017894, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal consorzio Polo Floricolo, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di moderni impianti serricoli, da realizzarsi nella regione Basilicata (Obiettivo 1);

Vista la nota 24 febbraio 2003, n. 946105, con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato la conclusione e l'aggiornamento dell'istruttoria relativa al contratto di programma suddetto, ed ha richiesto l'assegnazione definitiva dei fondi accantonati con la citata delibera n. 81/2001;

Vista la nota 12 marzo 2003, n. 509, con la quale il Ministero delle attività produttive ha evidenziato il carattere di essenzialità degli investimenti di completamento della filiera produttiva comprendenti l'impianto di confezionamento e la struttura di commercializzazione, oggetto di possibile intervento da parte di Sviluppo Italia S.p.A. e propedeutici al raggiungimento degli obiettivi economici e produttivi complessivamente previsti dal consorzio Polo Floricolo;

Considerato che l'iniziativa ha l'obiettivo di migliorare, ammodernare e potenziare le attività florovivaistiche del Consorzio e presenta prospettive di sviluppo per l'economia del territorio, in generale, e per l'occupazione e la tutela dell'ecosistema ambientale, in particolare;

Considerato che la regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del programma proposto dal consorzio Polo Floricolo nel suo complesso, e ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio Programma operativo regionale (POR);

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma consorzio Polo Floricolo;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il consorzio Polo Floricolo S.r.l., consorzio di piccole e medie imprese, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti per la realizzazione di impianti serricoli destinati alla produzione di fiori da realizzarsi nel comune di Lavello (Potenza), area Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)*

del Trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 48.408 migliaia di euro e saranno realizzati direttamente dal consorzio Polo Floricolo;

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa per gli investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000), sono calcolate nella misura del 99,93 % della misura massima ammissibile pari al 40%, espresso in E.S.L., previsto per le zone agricole non svantaggiate;

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 19.394,506 migliaia di euro;

1.4. Il finanziamento sarà erogato in 3 annualità di pari importo, decorrenti dal 2003.

1.5 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica superiori a quanto indicato nel precedente punto 1.3;

1.6 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2004;

1.7 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 212 ULA (Unità Lavorative Annue).

1.8 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 19.394,506 migliaia di euro, a valere sulle economie citate in premessa.

3. Il Ministero delle attività produttive subordinerà l'emissione dei decreti di concessione all'esito positivo delle seguenti verifiche:

la redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli;

tutte le altre condizioni previste dal citato regime di aiuti in materia agricola;

la verifica dei limiti agli investimenti agricoli previsti dal POR Basilicata;

la piena fattibilità degli investimenti compresi nel programma complessivo di filiera, con particolare riguardo agli interventi di trasformazione e di commercializzazione all'esame di Sviluppo Italia e che non sono compresi nel presente contratto di programma.

Roma, 14 marzo 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 209

03A07990

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l. (Deliberazione n. 13/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione deI Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del

Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 950/1997;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, riguardante le ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa 13 dicembre 2000, n. 900516, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico alberghiero nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001) con la quale sono stati approvati in via programmatica i finanziamenti di n. 9 contratti di programma;

Viste le proprie delibere 15 novembre 2001, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2001), relativa al contratto di programma Distretto industriale elettrodomestico; 14 giugno 2002, n. 53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2003), relativa al contratto di programma Nuova Biozenit; 14 giugno 2002, n. 54 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36/2003), relativa al contratto di programma consorzio Progetto agricoltura; 19 dicembre 2002, n. 135, relativa al contratto di programma Costa d'Oro, con le quali sono state assegnate in via definitiva le risorse di cui alla citata delibera n. 81/2001, facendo registrare economie pari a 11.012,48 migliaia di euro;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231/2002), con la quale è stato approvato l'assetto finale del contratto di programma IPM Group S.p.a., che ha comportato un'economia pari a 8.695,87 migliaia di euro;

Vista la nota 24 febbraio 2003, n. 946107, con la quale il Ministero delle attività produttive sottopone a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale, presentato dal consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l., per la realizzazione di un'azienda agricola e di un'oasi naturalistica con investimenti nel settore turistico, agricolo e silvicolo da realizzarsi nel comune di Bernalda (Matera), area ricadente nell'Obiettivo 1;

Tenuto conto che, data la particolare tipologia di beni agevolabili e le modalità d'uso previste, il Mini-

stero delle attività produttive propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione delle somme erogate;

Considerato che la regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con le linee di programmazione regionale;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha espresso il proprio parere favorevole sugli interventi di carattere agricolo;

Considerato che gli investimenti proposti consentiranno positive ricadute sia sui livelli occupazionali che sul reddito dell'area interessata;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 19.611,59 migliaia di euro, a valere quanto a 8.695,87 migliaia di euro sulle economie derivanti dall'assetto finale del contratto di programma IPM Group S.p.a. e quanto a 10.915,72 migliaia di euro sulle economie generatesi dalle assegnazioni definitive delle risorse accantonate con la citata delibera n. 81/2001;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, con il consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un'oasi naturalistica con investimenti nel settore turistico, agricolo e silvicolo da realizzarsi nel comune di Bernalda (Matera), area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1 Gli investimenti ammessi, pari a 27.085,34 migliaia di euro, saranno realizzati dalle società indicate nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera, e sono così suddivisi:

investimenti nelle aziende agricole: 4.838,06 migliaia di euro, oltre a 3.178,81 migliaia di euro relativi ad investimenti di miglioramento ambientale e della condizione e igiene degli animali;

investimenti nel settore silvicolo: pari a 3.187,46 migliaia di euro;

investimenti in pubblicità: 4.598,74 migliaia di euro;

investimenti nel settore turistico: 11.282,27 migliaia di euro;

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella misura di:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura massima del 55%, espresso in E.S.L., (investimenti localizzati in zone agricole svantaggiate e effettuati da giovani agricoltori);

investimenti nelle aziende agricole (capo I, n. 11, Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura massima del 75% E.S.L, per le iniziative riferite a miglioramento ambientale e di condizioni d'igiene e benessere degli animali, essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1;

investimenti nel settore silvicolo (capo VI Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura massima del 100% E.S.L.;

aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli: nel massimo del 75% E.S.L. previsto per le PMI dall'aiuto di Stato n. 30/2002;

investimenti imprenditoriali nel settore turistico nella misura massima ammissibile pari al 35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L, per le P.M.I.

1.3 L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 19.611,59 migliaia di euro. Il finanziamento sarà erogato in due annualità di pari importo, a decorrere dal 2003.

1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato superiori a quanto indicato nel precedente punto 1.3.

1.5 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

1.6 Le strutture turistiche ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte in qualunque forma, ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, citato in premessa.

1.7 Le iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 270 U.L.A. (Unità di Lavoro Annue).

1.8 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari nonché la verifica di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 19.611,59 migliaia di euro, a valere sulle economie citate in premessa.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver compiutamente valutato la redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazoni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola.

Roma, 14 marzo 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 331

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO SERRAMARINA ***Tabella 1***

Investimenti, agevolazioni ed occupazione. - importi espressi in migliaia di Euro

IMPRESA	TOTALE INVESTIMENTI	MISURA AIUTO E.S.L.	TOTALE AGEVOLAZIONE	OCCUPAZIONE
Società Serramarina s.r.l.				
investimenti aziende agricole	4.838,06	55% ESL	2.795,57	
miglioramento ambientale e benessere animali	3.178,81	75% ESL	2.504,74	162
iniziative silvicole	3.187,46	100% ESL	3.187,46	40
TOTALE	11.204,33		8.487,77	202
Società C.T.S. s.r.l.				
iniziative turistiche	11.282,27	35% ESN + 15%ESL	7.500,24	68
TOTALE	11.282,27		7.500,24	68
Consorzio Serramarina s.c.a r.l.				
iniziative pubblicitarie	4.598,74	75% ESL	3.623,58	0
TOTALE	4.598,74		3.623,58	0
TOTALE GENERALE	**27.085,34**		**19.611,59**	**270**

03A07989

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61. (Deliberazione n. 17/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica, con particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici *ex lege* n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 6 giugno 2002, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002);

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), adottata in corso di promulgazione della citata legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare del relativo disegno di legge (A.S. n. 1271-B), con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure attuative per l'attribuzione del CUP;

Vista la propria delibera n. 16/2003 adottata, in data odierna, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con la quale sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

Viste le richieste presentate dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri,

dell'interno, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Dipartimento per le pari opportunità e dalle altre amministrazioni centrali competenti alla stipula degli Accordi di programma quadro (APQ);

Tenuto conto del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonché dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse «ordinarie» e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo;

Considerato inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73 della legge finanziaria 2002, conferma sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n. 36/2002, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

Ritenuto di dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, confermando al contempo la centralità delle regioni e delle province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi;

Ritenuto di dover prevedere un cospicuo accantonamento di risorse da ripartire successivamente, previa informativa alle regioni e alle province autonome, anche in relazione allo stato di attuazione e all'efficacia degli interventi, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003;

Ritenuto necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, nonché l'interfaccia tra i due sistemi, destinando allo scopo risorse per azioni di sistema e risorse integrative da attribuire secondo metodi premiali;

Ritenuto di dover confermare, al netto della quota accantonata e della preliminare destinazione a favore del «Progetto di monitoraggio», la ripartizione delle risorse tra amministrazioni regionali e centrali nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%, già adottata in precedenza da questo Comitato;

Ritenuto di dover confermare altresì la ripartizione delle risorse destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, che viene applicata anche alle amministrazioni centrali, e, all'interno delle due macroaree, secondo le tradizionali percentuali di riparto su base regionale;

Ritenuto di dover destinare un significativo volume di risorse al finanziamento degli interventi nei settori della ricerca e della società dell'informazione, tenuto conto dell'urgenza di tali interventi e delle forti esigenze espresse dal mercato;

Ritenuto di dover provvedere al finanziamento delle attività di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione e della più efficiente ed efficace attuazione degli Accordi di programma quadro destinando allo scopo risorse gestite da amministrazioni centrali, per un importo di 100 milioni di euro;

Ritenuto di dover introdurre, anche per le amministrazioni centrali, un sistema di premialità volto a incentivarne l'azione per la realizzazione tempestiva degli APQ, presupposto necessario per dare esecutività alla spesa delle regioni e delle province autonome;

Ritenuto di dover destinare, nell'ambito della quota ripartita a favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un importo di non oltre 3 milioni di euro al rafforzamento delle strutture operative della Scuola superiore dell'economia e delle finanze che svolgono la loro attività come soggetti strumentali di detto Dipartimento, della stessa Scuola superiore, delle regioni e delle province autonome nelle attività di assistenza e formazione volte al miglioramento dell'efficacia delle politiche di sviluppo e coesione nelle aree sottoutilizzate;

Considerato che gli APQ costituiscono, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, la modalità ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi;

Acquisito, nella seduta del 15 aprile 2003, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulle indicazioni di priorità concernenti la presente ripartizione, proposte dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto degli esiti della riunione preparatoria del 7 maggio 2003;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

L'importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005, destinato in data odierna, dalla propria delibera n. 16/2003, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 nelle aree sottoutilizzate, è ripartito, per le finalità indicate in premessa e in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, come segue:

RIPARTIZIONE DI 5.200 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI PUBBLICI (EX LEGE 208/1998
TRIENNIO 2003 - 2005

(valori espressi in milioni di euro)

		2003	2004	2005	TOTALE
A	**Totale risorse da assegnare**	40,00	380,00	4.780,00	**5.200,00**
B	Accantonamento da ripartire secondo i criteri e con le modalità di cui al punto 1.1 della delibera	1,00	61,20	837,80	**900,00**
C	Progetto monitoraggio Regioni-Amministrazioni centrali (Piano di azione, assistenza tecnica, premialità)	4,00	15,00	81,00	**100,00**
D	**TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE** *[A - B - C]*	**35,00**	**303,80**	**3.861,20**	**4.200,00**
E	**Programmi nazionali**	**14,00**	**53,85**	**772,15**	**840,00**
E.1	Risorse per Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno (ricerca e società dell'informazione)	**4,00**	**51,73**	**684,27**	**740,00**
	E. 1.1 gestite da Amministrazioni centrali, di cui:	4,00	32,35	463,65	500,00
	E.1.1.a Accantonamento premialità 2005 (10% di E.1.1. da attribuire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie)	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
	E.1.1.1 Ministero istruzione, università e ricerca	2,00	24,17	297,83	324,00
	E.1.1.2 Ministro per l'innovazione e le tecnologie	2,00	8,18	115,82	126,00
	E. 1.2 destinazione programmatica, di cui:	0,00	19,38	220,62	240,00
	E.1.2.1 obiettivi di ricerca da concordare in partenariato	0,00	11,31	128,69	140,00
	E.1.2.2 obiettivi di rafforzamento della società dell'informazione	0,00	8,08	91,92	100,00
E.2	Risorse gestite da Amministrazioni centrali per attività di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione	**7,00**	**25,00**	**48,00**	**80,00**
	E.2.1 Ministero economia e finanze, Dip. Pol. di sviluppo e coes. *(analisi valutative, comunicazione e documentazione, assistenza, cooperaz.), di cui:*	2,00	5,00	23,00	30,00
	E.2.1.a trasferite	2,00	4,00	9,00	15,00
	E.2.1.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	15,00	15,00
	E.2.2 Ministero infrastrutture e trasporti, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.2.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.3.2.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.3 Ministero ambiente e tutela del territorio, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.3.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.3.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.4 Ministero politiche agricole e forestali, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.4.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.4.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.5 Ministero beni e attività culturali, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.5.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.5.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.6 Ministero attività produttive, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.6.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.6.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
E.3	Altri interventi	**3,00**	**8,00**	**9,00**	**20,00**
	E.3.1 Risorse gestite dal Min. affari esteri per Programmi di cooperazione	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.3.2 Risorse gestite dal Min dell'interno per la progettazione di una infrastruttura logistica unitaria per gli interventi di sicurezza nel territorio siciliano	1,00	1,00	1,00	3,00
	E.3.3 Risorse gestite dal Dip.to delle Pari Opportunità per progetti volti a ridurre il disagio sociale della donna	1,00	3,00	3,00	7,00
F	**Programmi regionali**	**21,00**	**249,95**	**3.089,05**	**3.360,00**
F.1	Risorse gestite da Regioni del Centro Nord, per ricerca e formazione, di cui:	**2,00**	**20,00**	**108,00**	**130,00**
	F.1.1 accantonamento premialità 2005 (10%)	*0,00*	*0,00*	*13,00*	*13,00*
	F.1.2 ricerca	1,00	13,00	64,00	78,00
	F.1.3 società dell'informazione	1,00	7,00	31,00	39,00
F.2	Destinazioni per fronteggiare situazioni di emergenza e calamità naturali, di cui:	**10,00**	**24,00**	**61,00**	**95,00**
	F.2.1 Terremoto Molise (sisma 2002)	3,00	13,00	44,00	60,00
	F.2.2 Terremoto Marche e Umbria (sisma 1997)	3,00	4,00	4,00	11,00
	F.2.3 Eventi vulcanici 2002 area etnea	3,00	4,00	4,00	11,00
	F.2.4 Destinazione programmatica eventi alluvionali novembre-dicembre 2002	1,00	3,00	9,00	13,00
F.3	Regioni Centro Nord [15% di (F - F.1- F.2)] di cui:	**2,00**	**35,95**	**432,05**	**470,00**
	F.3.1 Accantonamento premialità 2005 (10% di F.3)	*0,00*	*0,00*	*47,00*	*47,00*
F.4	Regioni Mezzogiorno [85% di (F - F.1- F.2)] di cui:	**7,00**	**170,00**	**2.488,00**	**2.665,00**
	F.4.1 Accantonamento premialità 2005 (10% di F.4)	*0,00*	*0,00*	*266,50*	*266,50*
	TOTALE IMPIEGHI	**35,00**	**303,80**	**3.861,20**	**4.200,00**

* Destinazione condizionata a stipula APQ nei settori di competenza

1. *Preliminari destinazioni e accantonamenti di risorse.*

1.1. È preliminarmente accantonato l'importo di 900 milioni di euro che sarà attribuito con successiva delibera di questo Comitato, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare attenzione, fra l'altro, agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell'informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale, del risanamento dei suoli, nonché per l'introduzione di meccanismi premiali.

1.2. Destinazione di risorse ad azioni di sistema per il monitoraggio («Progetto monitoraggio»).

1.2.1. Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, sistemi essenziali per dare seguito sia alle previsioni di trasparenza e verifica della loro attuazione di cui alla legge finanziaria 2003, sia alle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002, l'importo di 100 milioni di euro è destinato al finanziamento delle due seguenti e distinte linee di azione:

valutazione e soluzione delle criticità e costruzione di un piano di azione, concertato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.2;

adozione, nelle more della attuazione di tale piano, di misure di incentivazione dell'uso e dell'alimentazione appropriata dei sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.4.

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, le predette attività potranno essere finanziate oltre che con le risorse della presente delibera, anche con i fondi attribuiti al Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS).

1.2.2. Il processo di rafforzamento del sistema di monitoraggio («Progetto monitoraggio») verrà condotto in partenariato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e le province autonome, sentiti i Ministeri interessati agli Accordi di programma quadro e si svolgerà secondo le fasi di seguito indicate:

a) valutazione del funzionamento degli attuali sistemi di monitoraggio degli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006;

b) predisposizione di un piano d'azione per garantire tempestività, continuità, completezza e affidabilità dei dati di monitoraggio inseriti nei predetti sistemi, nonché flessibilità nella gestione degli stessi e accessibilità e piena fruibilità delle informazioni da parte dei soggetti interessati;

c) assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni regionali e centrali, nonché agli altri soggetti interessati, per il rafforzamento del sistema di monitoraggio.

1.2.3. Al finanziamento delle spese necessarie per l'espletamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* viene destinata una quota non superiore a un quinto dell'importo complessivo assegnato al progetto.

Al finanziamento delle spese necessarie all'immediato avvio delle attività di assistenza tecnica e supporto di cui alla lettera *c)* è destinata una ulteriore quota del suddetto importo complessivo, non superiore a un quinto.

1.2.4. Nelle more della redazione del piano di azione e al fine di assicurare un immediato miglioramento dei risultati del monitoraggio è accantonata una riserva premiale (pari alla somma residua) a favore delle regioni e delle province autonome, che potranno utilizzarla per rafforzare lo stesso monitoraggio di cui alla lettera *c)* ovvero riversandola a incremento degli importi destinati a favore del loro territorio per il finanziamento degli interventi da ricomprendere negli Accordi di programma quadro, secondo i criteri di cui al punto 5.

L'ammontare della riserva è fissato, per ogni regione e provincia autonoma, come segue: preliminare ripartizione di una quota della riserva (pari cumulativamente a un terzo dell'importo complessivo) eguale, in termini assoluti, per ogni regione e provincia autonoma; successiva ripartizione di una ulteriore quota della riserva (pari cumulativamente ai restanti due terzi dell'importo complessivo) tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno secondo la chiave complessiva di riparto, rispettivamente, del 55% e del 45% (corrispondente al riparto programmatico della spesa in conto capitale fra le due aree territoriali previsto per la seconda metà del corrente decennio). All'interno di ciascuna macroarea l'importo così determinato viene ripartito, per ogni regione e provincia autonoma, proporzionalmente al peso della sua spesa in conto capitale sul totale della spesa in conto capitale della relativa macroarea, nell'anno 2000, così come rilevata dalla banca dati «Conti pubblici territoriali» per il settore pubblico allargato.

La relativa tabella di ripartizione è riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Per accedere alla sua parte di riserva ogni regione deve soddisfare i seguenti requisiti, che pesano ciascuno il 50%:

a) con riferimento al sistema di monitoraggio degli APQ, assicurare che i valori oggetto di riprogrammazione non superino una quota massima del 30% del costo complessivo di tutti gli interventi inseriti nei nuovi APQ che saranno stipulati dopo l'adozione della presente delibera, secondo criteri che saranno individuati con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni;

b) con riferimento al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, assicurare l'alimentazione della

banca dati operante presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGRUE, entro il termine massimo di trenta giorni dalle rispettive date di scadenza previste per le rilevazioni concernenti il monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi.

Il criterio si riterrà soddisfatto se i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a detti interventi vengono trasmessi al sistema centrale operante presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, articolati per singola operazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza delle relative rilevazioni, per almeno il 60% delle stesse, a partire dalla prima rilevazione utile dopo l'entrata in vigore della presente delibera.

La verifica del rispetto di tali due requisiti sarà effettuata sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2005.

Le risorse di cui alla predetta riserva alle quali le regioni e le province autonome non accedano saranno riprogrammate da questo Comitato.

1.2.5. I soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della propria delibera n. 143/2002 richiamata in premessa hanno l'obbligo di richiesta del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, per gli interventi finanziati con la presente delibera.

Residuano quindi, per la ripartizione tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno e tra amministrazioni centrali e regionali, risorse pari a 4.200 milioni di euro.

2. *Ripartizione delle risorse tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali.*

È confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% al Mezzogiorno, già adottato negli anni passati e volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntività alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse «ordinarie». Tale criterio vige naturalmente anche per le amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

A fronte della predetta disponibilità complessiva di 4.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome un importo di 3.360 milioni di euro, e alle amministrazioni centrali il restante importo di 840 milioni di euro, confermando il consolidato criterio di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni centrali e le regioni e le province autonome, nella misura, rispettivamente, del 20% e dell'80%.

3. *Risorse per programmi regionali.*

3.1. In linea con quanto previsto dal punto 4.5 della citata delibera n. 36/2002, per la componente (15%) delle risorse da utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della società dell'informazione, pari a 130 milioni di euro, i soggetti attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome.

Su tale importo di 130 milioni di euro è accantonata una quota del 10% corrispondente a 13 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7.

L'importo di 117 milioni di euro, al netto del predetto accantonamento del 10%, è destinato per 78 milioni di euro (67%) alla ricerca e per 39 milioni di euro (33%) alla società dell'informazione.

La ripartizione di tali risorse tra le regioni e le province autonome del centro-nord è riportata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui la somma ripartita, per ciascun settore, è uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, mentre al di sotto di tale importo non è previsto alcun vincolo settoriale di spesa.

3.2. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza e calamità naturali sono previste, nell'ambito del predetto importo di 3.360 milioni di euro, le seguenti destinazioni preliminari di risorse, complessivamente pari a 95 milioni di euro, da programmare, per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, all'interno di Accordi di programma quadro:

a) finanziamento di interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002 nella regione Molise, per un importo di 60 milioni di euro;

b) finanziamento, per un importo di 11 milioni di euro, degli interventi a completamento dei programmi delle regioni Umbria e Marche relativi agli eventi sismici del 1997 con profili di alta rilevanza strategica ed innovativa. L'importo da assegnare allo scopo sarà ripartito tra le regioni Marche e Umbria secondo percentuali concordate con i presidenti delle due regioni;

c) finanziamento di interventi connessi agli eventi vulcanici verificatisi lo scorso anno nell'area etnea, per un importo di 11 milioni di euro, a favore della regione Sicilia che individuerà tali interventi, in partenariato con i comuni interessati, entro il 31 dicembre 2003;

d) destinazione programmatica di un importo di 13 milioni di euro a favore delle aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre-dicembre 2002, di cui all'ordinanza della Protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, per il finanziamento di interventi che saranno selezionati dopo l'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dai predetti eventi, secondo il criterio della concentrazione territoriale.

Gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalità generali esplicitati ai successivi punti 5 e 6.

3.3. L'importo di 3.135 milioni di euro, al netto delle prededuzioni di cui al punto 3.2, è destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma quadro, secondo le indicazioni programmatiche di cui al successivo punto 5.

Nell'ambito di tale importo di 3.135 milioni di euro, 470 milioni di euro (15%) sono ripartiti a favore delle regioni e delle province autonome del centro-nord, mentre 2.665 milioni di euro (85%) sono ripartiti a favore delle regioni meridionali.

3.4. Sui predetti importi di 470 e di 2.665 milioni di euro sono accantonate due quote del 10%, rispettivamente pari a 47 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord e a 266,5 milioni di euro per le regioni meridionali, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7.

3.5. L'importo di 2.821,5 milioni di euro, al netto delle due quote premiali del 10% di cui al precedente punto 3.4, è ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la chiave di riparto già adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002.

La relativa ripartizione è riportata nell'allegato 3 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Una quota massima del 3% delle risorse così ripartite di ciascuna regione e provincia autonoma può essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilità relativi a interventi da inserire nei piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni).

3.6. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente punto 3.5, come ripartite tra le regioni e le province autonome (allegato 3), è ricompreso il finanziamento delle infrastrutture dei patti territoriali (patti territoriali partecipanti al bando 10 ottobre 1999, patti agricoli e patti con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, ma non ancora decretati), per un importo stimato in un valore massimo di 397 milioni di euro.

4. *Risorse per programmi nazionali.*

Sono destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da amministrazioni centrali risorse per complessivi 840 milioni di euro.

4.1. Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno (ricerca e società dell'informazione).

Al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione è destinato un importo complessivo di 740 milioni di euro.

4.1.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono soggetti attuatori degli interventi relativi al Mezzogiorno, per un importo di 500 milioni di euro.

Su tale importo di 500 milioni di euro è accantonata una quota del 10%, corrispondente a 50 milioni di euro, da attribuire alle due predette amministrazioni centrali, ognuno per la sua parte, secondo il criterio premiale di cui al successivo punto 7.6.

L'importo di 450 milioni di euro, al netto del detto accantonamento del 10%, è ripartito tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella misura, rispettivamente, di 324 e di 126 milioni di euro.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuerà con tali fondi le linee programmatiche indicate nella richiesta di finanziamento pervenuta al Servizio centrale di segreteria del CIPE.

Le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attueranno con le predette risorse i progetti presentati, secondo la richiesta di finanziamento pervenuta al Servizio centrale di segreteria del CIPE.

Inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono impegnati:

a dare piena trasparenza al riparto delle risorse ordinarie, destinandone il 30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di aggiuntività;

a predisporre, ove lontani da tale risultato, indirizzi per il raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo;

a dare conto, con una relazione da presentare, entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno, a questo Comitato:

a) dei volumi e della localizzazione territoriale della spesa erogata;

b) del riparto territoriale dell'intera spesa ordinaria in conto capitale di loro responsabilità;

a garantire e dare evidenza della concertazione con le regioni nell'utilizzazione delle risorse.

4.1.2. Sono destinate programmaticamente ulteriori risorse, per complessivi 240 milioni di euro, a favore della ricerca e della società dell'informazione nel Mezzogiorno, da finalizzare entro l'anno 2003 e, in particolare:

a) destinazione programmatica a obiettivi di ricerca nel Mezzogiorno di 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e secondo modalità che dovranno essere individuate in partenariato fra regioni, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze, avendo particolare attenzione ai profili dell'offerta, alle esigenze di alta formazione e ricerca sia tecnica che umanistica e tenuto conto degli esiti di una ricognizione valutativa da effettuare, a responsabilità dei suddetti soggetti, entro l'anno in corso. Al tavolo partenariale fra tali soggetti parteciperà anche un rappresentante delle regioni e province autonome del centro-nord, al fine di maturare eventuali diversi orientamenti per la ripartizione dell'anno 2004;

b) destinazione programmatica di 100 milioni di euro a obiettivi relativi al rafforzamento della società dell'informazione, individuati in partenariato fra le regioni, le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2. È destinato a favore delle amministrazioni centrali, per attività di assistenza tecnica e supporto alla progettazione, un importo complessivo di 80 milioni di euro.

In particolare, a ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dei beni e delle attività culturali, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole e forestali è destinato un importo di 10 milioni di euro, in relazione alle domande presentate al Servizio centrale di segreteria del CIPE.

Sempre nell'ambito di tale destinazione complessiva di 80 milioni di euro è inoltre prevista una quota di risorse, pari a 30 milioni di euro, a favore del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per il finanziamento di azioni con finalità di riequilibrio economico-sociale fra cui: attività di cooperazione in partenariato con le regioni (transnazionale, bilaterale anche con Paesi esterni all'Unione europea); attività di comunicazione sull'attrattività del Mezzogiorno attraverso il supporto all'organizzazione di eventi istituzionali in connessione con il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea; analisi e ricerche valutative finalizzate alla verifica di efficacia degli interventi; attività dì documentazione.

Le risorse di cui al presente punto sono per metà trasferite alle amministrazioni destinatarie. Per l'altra metà la destinazione è invece subordinata, per ogni amministrazione, al conseguimento di entrambi i seguenti obiettivi attinenti gli Accordi di programma quadro che competono a quella amministrazione:

a) ogni amministrazione centrale dovrà, in primo luogo, avere concertato, entro la data di presentazione del cronoprogramma di cui al successivo punto 6.1, con le regioni e le province autonome e con il Ministero dell'economia e delle finanze, la data di stipula degli APQ finanziati con risorse di cui alla presente delibera di riparto per un importo non inferiore all'80% delle risorse complessive da programmare negli APQ di propria competenza;

b) dovrà, inoltre, avere rispettato le suddette date di stipula degli APQ.

Le relative verifiche saranno effettuate sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2005.

Con riferimento alla quota a favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'obiettivo *sub - a)* è riferito alla programmazione, entro il 31 dicembre 2004, di almeno il 75% delle risorse complessive da programmare negli APQ finanziati con la presente delibera.

4.3. Sono inoltre destinate al finanziamento di altri interventi risorse per complessivi 20 milioni di euro per fronteggiare specifiche esigenze rappresentate da altre amministrazioni centrali con richieste presentate al Servizio centrale di segreteria del CIPE, ed in particolare: 10 milioni di euro sono destinati al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle regioni e province autonome, da realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero; 3 milioni di euro sono destinati al Ministero degli interni per la progettazione di una infrastruttura logistica unitaria per interventi di sicurezza nel territorio siciliano, secondo quanto indicato da tale Ministero; 7 milioni di euro sono destinati al Dipartimento per le pari opportunità per il finanziamento di progetti volti a ridurre il disagio occupazionale e sociale della donna, secondo le indicazioni programmatiche del detto Dipartimento.

4.4. Tutte le amministrazioni centrali di cui ai punti 4.2 e 4.3 presenteranno a questo Comitato, entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno, una relazione nella quale sarà indicata l'entità della spesa realizzata e i risultati conseguiti.

5. *Selezione dei progetti.*

Le amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare. Le amministrazioni selezionano quindi i progetti in base alle proprie priorità programmatiche e, in linea con la delibera n. 36/2002, ai seguenti criteri:

a) coerenza programmatica: il criterio si intende soddisfatto se gli interventi selezionati sono conformi alla programmazione comunitaria e ai documenti approvati in sede di programmazione nazionale e regionale, di cui all'allegato 4 della propria delibera n. 36/2002;

b) avanzamento progettuale: il criterio si intende, in primo luogo, soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia per settori omogenei, i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato. In secondo luogo, viene anche previsto che, per il successivo inserimento in APQ, gli interventi debbano essere corredati, di norma, di progettazione preliminare.

Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ripartite di cui all'allegato 3, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico nei settori del ciclo integrato dell'acqua, dei rifiuti, della viabilità, della difesa del suolo e dei trasporti. Il carattere strategico dell'intervento, nel senso sopra definito, sarà acquisito nella misura in cui sia riconosciuto tale dalla o dalle regioni interessate già nella fase di concertazione di cui al successivo punto 6.1. Saranno, fra gli altri, considerati strategici gli interventi che siano coerenti con le priorità del Piano generale dei trasporti, come integrate dalla «Legge obiettivo».

6. *Attribuzione delle risorse.*

6.1. A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialità e di garantire

una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie, di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 e 4.1.1, è subordinata alla presentazione al Servizio centrale di Segreteria del CIPE, da parte di ciascuna Amministrazione, entro il 31 dicembre 2003, di un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei progetti (per le regioni e le province autonome), ovvero delle iniziative ricomprese nei programmi (per le amministrazioni centrali) da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi, con preventivo inserimento, per ciascun intervento, delle informazioni richieste da questo Comitato nell'apposita scheda della banca dati APQ.

Unitamente al cronoprogramma, la regione o la provincia autonoma indicherà le date previste per la stipula dei relativi APQ, comunicando contestualmente se tali date siano state concertate con le amministrazioni centrali settorialmente competenti alla stipula degli stessi APQ.

Il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento, inserito nell'elenco presentato al Servizio centrale di segreteria del CIPE, decorrerà dalla data di stipula del relativo APQ.

6.2. A conferma di quanto previsto dalla propria delibera n. 36/2002, le amministrazioni daranno adeguata pubblicità all'elenco dei progetti da presentare al Servizio centrale di segreteria del CIPE entro il 31 dicembre 2003.

Le regioni e le province autonome comunicheranno al Servizio centrale di segreteria del CIPE e renderanno noti nei loro siti e con ogni altro mezzo, entro il 30 settembre 2003, i settori di intervento ed il riparto programmatico tra gli stessi delle risorse loro assegnate con la presente ripartizione. Successivamente, contestualmente con la presentazione dei progetti al 31 dicembre 2003, gli elenchi degli interventi presentati formalmente dalle amministrazioni saranno resi pubblici da ogni regione e saranno pubblicati sul sito di questo Comitato.

Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia già stato stipulato entro il 31 dicembre 2003, il cronoprogramma coinciderà con il profilo di spesa previsto nell'APQ.

Per i programmi presentati dalle amministrazioni centrali di cui al punto 4.1 il cronoprogramma includerà anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa.

6.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici ed in linea con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e della delibera n. 36/2002, il mancato soddisfacimento di anche uno solo dei due requisiti sopra citati, entro il 31 marzo 2004, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinerà una decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione verrà applicata, a partire dal 1° aprile 2004, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla delibera n. 36/2002. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che soddisferanno i requisiti entro il 31 dicembre 2003.

6.4. Le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

Entro la data del 31 dicembre 2003 le amministrazioni centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse ripartite a loro favore con le predette delibere n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001. Il mancato rispetto di tale adempimento determinerà la riprogrammazione da parte di questo Comitato, delle risorse non programmate nell'ambito dei nuovi stanziamenti a favore delle aree sottoutilizzate.

7. *Attribuzione della quota accantonata per la premialità (10% per ciascuna delle due macroaree e per le amministrazioni centrali).*

In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 e dalla delibera n. 36/2002, che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a valere sulle risorse destinate a ogni singola amministrazione centrale e a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente Mezzogiorno e centro-nord, tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nei precedenti punti 3.1, 3.4 e 4.1.1, saranno attribuite da questo Comitato alle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui ai successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.

La riserva di premialità è attribuita pro-quota sulla base dei tre criteri sotto indicati:

7.1. Per il 60% al rispetto, entro il 31 dicembre 2005, della tempistica, a partire dalla data di effettiva stipula dell'APQ, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2003.

Il criterio, applicato pro-quota a ogni accordo di programma quadro e ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla presente delibera programmate nell'accordo stesso, è soddisfatto al 100% se, per ogni accordo, la spesa realizzata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Per l'accordo, la cui spesa realizzata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal crono-

programma, l'Amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, ponderato come sopra, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 della citata delibera n. 36/2002. Per l'accordo, la cui spesa realizzata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sia inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non accede alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

7.2. Per il 15% alla regione o alla provincia autonoma che abbia concertato con le amministrazioni centrali competenti la data di stipula degli APQ della presente delibera per almeno l'80% delle risorse ad esse assegnate e, comunque, alla regione o alla provincia autonoma che abbia rispettato, sempre per il suddetto 80%, la data di stipula prevista, inizialmente comunicata a questo Comitato.

La verifica del soddisfacimento del presente criterio, per quanto riguarda la concertazione delle date di stipula degli APQ con le amministrazioni centrali, si effettua sulla base delle informazioni inviate dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il 31 dicembre 2003.

Per la verifica del rispetto delle date di stipula degli APQ, previste nel cronoprogramma inviato dalle amministrazioni entro il 31 dicembre 2003, tali date sono confrontate con le effettive date di stipula risultanti dalla banca dati di monitoraggio al 31 dicembre 2005.

7.3. Per il 25% è attribuita al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2005, di un target di spesa pari al 25% del costo totale, inteso come valore del realizzato, di ciascun APQ stipulato entro il 31 dicembre 2002, ovvero come modificato sulla base di richiesta di riprogrammazione pervenuta entro il 31 marzo 2003;

7.4. La verifica dei criteri 7.1, 7.2 e 7.3 avviene al termine del triennio 2003-2005 e le risorse premiali saranno attribuite, alle amministrazioni performanti, all'inizio del 2006;

7.5. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi;

7.6. Per le amministrazioni centrali il criterio per l'attribuzione della riserva di premialità è costituito dal rispetto, entro il 31 dicembre 2005, della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato entro il 31 dicembre 2003.

Il criterio è pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 alla delibera n. 36/2002. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio;

7.7. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie, regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali, da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto tutti i criteri di premialità, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

Per le risorse derivanti dal fondo di premialità, le amministrazioni predisporranno i progetti, secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale, entro il 31 dicembre 2006. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni,

7.8. Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali;

7.9. Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni e nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

8. *Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie.*

Il trasferimento delle risorse della presente delibera, ripartite *ex ante* e premiali, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del C.I.P.E.: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 335

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE RISORSE PREMIALI PER AZIONI DI SISTEMA PER IL MONITORAGGIO

REGIONI	Quota fissa	Quota variabile	Totale	
	migliaia di euro	migliaia di euro	migliaia di euro	quote percentuali di riparto
Emilia Romagna	952,38	1.937,00	2.889,38	4,8
Lazio	952,38	2.613,00	3.565,38	5,9
Liguria	952,38	953,00	1.905,38	3,2
Lombardia	952,38	3.944,00	4.896,38	8,2
Piemonte	952,38	2.387,00	3.339,38	5,5
Toscana	952,38	1.976,00	2.928,38	4,9
Veneto	952,38	2.156,00	3.108,38	5,2
Valle d'Aosta	952,38	264,00	1.216,38	2,0
P.A. Trento	952,38	899,00	1.851,38	3,1
P.A. Bolzano	952,38	1.004,00	1.956,38	3,3
Friuli V. Giulia	952,38	851,00	1.803,38	3,0
Marche	952,38	884,00	1.836,38	3,1
Umbria	952,38	751,00	1.703,38	2,8
Totale Centro Nord	**12.381**	**20.619**	**33.000**	**55**
Abruzzo	952,38	1.305,00	2.257,38	3,8
Basilicata	952,38	1.087,00	2.039,38	3,4
Calabria	952,38	2.214,00	3.166,38	5,3
Campania	952,38	4.908,00	5.860,38	9,8
Molise	952,38	602,00	1.554,38	2,6
Puglia	952,38	2.636,00	3.588,38	6,0
Sardegna	952,38	2.619,00	3.571,38	6,0
Sicilia	952,38	4.010,00	4.962,38	8,3
Totale Mezzogiorno	**7.619**	**19.381**	**27.000**	**45**
Totale Italia	**20.000**	**40.000**	**60.000**	**100**

ALLEGATO 2

RISORSE GESTITE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELCENTRO NORD RICERCA

(milioni di euro)

REGIONI E P. A.	valori percentuali	Importi
Emilia Romagna	3,24	2.527,20
Lazio	18,66	14.554,80
Liguria	8,96	6.988,80
Lombardia	10,53	8.213,40
Piemonte	18,57	14.484,60
Toscana	14,45	11.271,00
Veneto	10,18	7.940,40
Valle d'Aosta	0,63	491,40
P.A. Trento	0,54	421,20
P.A. Bolzano	1,09	850,20
Friuli Venezia Giulia	3,07	2.394,60
Marche	4,45	3.471,00
Umbria	5,63	4.391,40
Totale	**100**	**78.000,00**

RISORSE GESTITE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELCENTRO NOR SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

(milioni di euro)

REGIONI E P. A.	valori percentuali	Importi
Emilia Romagna	3,24	1.263,60
Lazio	18,66	7.277,40
Liguria	8,96	3.494,40
Lombardia	10,53	4.106,70
Piemonte	18,57	7.242,30
Toscana	14,45	5.635,50
Veneto	10,18	3.970,20
Valle d'Aosta	0,63	245,70
P.A. Trento	0,54	210,60
P.A. Bolzano	1,09	425,10
Friuli Venezia Giulia	3,07	1.197,30
Marche	4,45	1.735,50
Umbria	5,63	2.195,70
Totale	**100**	**39.000,00**

ALLEGATO 3

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
TOTALE 2.821,5 milioni di euro per il triennio 2003 – 2005

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservata alle Regioni e Province autonome del Centro-Nord

(milioni di euro)

REGIONI	Valori percentuali*	Importi
Emilia Romagna	3,24	13,71
Lazio	18,66	78,93
Liguria	8,96	37,90
Lombardia	10,53	44,54
Piemonte	18,57	78,55
Toscana	14,45	61,12
Veneto	10,18	43,06
Valle d'Aosta	0,63	2,66
P.A. Trento	0,54	2,28
P.A. Bolzano	1,09	4,61
Friuli Venezia Giulia	3,07	12,99
Marche	4,45	18,82
Umbria	5,63	23,81
Totale	**100,00**	**423,00**

* Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.84/00, 138/00 e 36/02

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservata alle Regioni dell'Obiettivo 1 e alle Regioni Abruzzo e Molise

(milioni di euro)

REGIONI	Valori percentuali**	Importi
Abruzzo	4,31	103,38
Basilicata	4,45	106,73
Calabria	12,33	295,74
Campania	23,92	573,72
Molise	2,59	62,12
Puglia	16,40	393,35
Sardegna	12,00	287,82
Sicilia	24,00	575,64
Totale	**100,00**	**2.398,50**

** Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.142/99, 84/00, 138/00 e 36/02

ALLEGATO 4

PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO

1. *Finalità e caratteristiche del monitoraggio.*

L'attività di monitoraggio rappresenta una parte sostanziale del processo di attuazione delle intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro (di seguito APQ). La rilevanza di questa attività emerge sotto due differenti profili:

la verifica in itinere del processo di programmazione e di realizzazione dei singoli interventi attivati negli APQ;

l'individuazione delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e la definizione delle azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obbiettivi generali dell'intesa e dell'APQ.

Il monitoraggio è un'attività condivisa tra i soggetti sottoscrittori degli APQ, coordinato e presidiato a livello di singolo accordo dal responsabile dell'APQ ed ad un livello superiore dai comitati preposti al governo dell'intesa: il Comitato paritetico di attuazione (CPA) e il Comitato istituzionale di gestione (CIG).

Con le delibere CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 sono state fornite precise prescrizioni sulle caratteristiche del monitoraggio, in particolare rispetto a:

condizione essenziale per la sottoscrizione dell'accordo è l'inserimento e la gestione degli APQ tramite l'applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

la necessita dell'aggiornamento semestrale dei dati delle singole schede-intervento, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

1.1. *Il processo, i soggetti e gli strumenti del monitoraggio.*

Il monitoraggio si configura come un processo a due stadi:

a) a livello di singolo accordo viene verificato il processo di attuazione dei singoli interventi e dell'accordo nel suo complesso;

b) a livello di intesa istituzionale di programma si esaminano l'andamento dell'insieme degli APQ sottoscritti, valutando la loro capacità di soddisfare gli obiettivi posti all'interno della stessa intesa.

L'analisi e la verifica dell'andamento dell'intesa si basa quindi sui monitoraggi dei singoli accordi, i quali costituiscono la base informativa per le valutazioni del CIG e del CPA, base informativa costituita dalla seguente documentazione:

1) le schede intervento, aggiornate a cura dei responsabili di intervento;

2) il rapporto di monitoraggio semestrale di ogni accordo, redatto dal responsabile dell'accordo;

3) il rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell'intesa, predisposto dal Comitato paritetico di attuazione per il Comitato istituzionale di gestione.

1.2. *Il monitoraggio degli APQ.*

Ogni progetto inserito in un APQ deve essere descritto mediante un'apposita scheda-intervento, nella quale sono riportati:

a) i dati identificativi dell'intervento (titolo, localizzazione, soggetti pubblici proponenti ed attuatori, ecc.);

b) il costo complessivo ed il profilo temporale di realizzazione dell'intervento;

c) le fonti finanziarie di copertura, articolate per anno di esercizio;

d) il cronoprogramma procedurale delle attività progettuali, amministrative e di cantiere collegate all'esecuzione dell'intervento;

e) i dati di avanzamento contabile che descrivono i livelli raggiunti di impegni, pagamenti, stato di avanzamento lavori e le eventuali economie realizzate.

Nel corso del monitoraggio semestrale vengono aggiornati i dati delle singole schede-intervento, inserendo in particolare le eventuali variazioni intervenute nei costi e nelle relative coperture finanziare, nell'avanzamento fisico e procedurale, nell'ammontare di risorse finanziarie impegnate e liquidate nel semestre di riferimento.

Come illustrato nella figura 1, il monitoraggio semestrale degli APQ è suddiviso nelle seguenti fasi:

Figura 1: le fasi del monitoraggio degli APQ

Nome attività	16/12	23/12	30/12	06/01	13/01	20/01	27/01	03/02
Monitoraggio degli APQ								
Aggiornamento delle schede intervento								
A) Avvio fase aggiornamento schede-intervento			02/01					
B) Aggiornamento scheda 1								
B) Aggiornamento scheda 2								
B) Aggiornamento scheda n								
C) Verifica completezza e congruità dati								
D) Chiusura fase aggiornamento schede-intervento						22/01		
Redazione del Rapporto di Monitoraggio								
E) Redazione bozza Rapporto di Monitoraggio								
F) Definizione Rapporto di Monitoraggio								0

fase A: apertura del monitoraggio. L'APQ viene posto nello stato informatico «In monitoraggio»;

fase B: aggiornamento delle singole schede-intervento da parte dei responsabili di intervento;

fase C: verifica della completezza e congruità dei dati delle schede-intervento, effettuata dal responsabile dell'accordo e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

fase D: chiusura della fase di aggiornamento dati. L'APQ viene posto nello stato informatico «Monitorato»;

fase E: redazione della bozza di rapporto di monitoraggio;

fase F: definizione del testo del rapporto di monitoraggio da parte del responsabile dell'accordo di monitoraggio e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel rapporto di monitoraggio sono riportati i principali dati delle schede-intervento, in tal modo consentendo un'analisi sintetica e comparativa dell'andamento dei singoli interventi, in particolare rispetto ad inizio e fine lavori, fase attuativa in corso, valore delle attività realizzate, copertura finanziaria, e dell'accordo nel suo complesso. Insieme agli aspetti quantitativi, nel rapporto vengono riportati anche informazioni di tipo qualitativo su:

a) lo stato di attuazione complessivo dell'APQ, corredato da informazioni relative a grado di utilizzo degli input finanziari ed alle principali variazioni nei tempi di realizzazione e nei costi riscontrate negli interventi inseriti nell'accordo;

b) il contesto programmatico, al fine di evidenziare fattori esterni di contesto, già emersi o in prospettiva, in grado di influenzare il processo di attuazione nel suo complesso;

c) gli eventuali ostacoli amministrativi, tecnici o finanziari incontrati nella realizzazione dell'intervento (ad esempio ritardi nei processi autorizzativi o nella definizione della progettazione definitiva o esecutiva, aumenti dei costi con conseguente necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie, ecc.), insieme alle relative proposte di azioni correttive.

Nel rapporto di monitoraggio vengono inoltre individuati dal responsabile dell'accordo i progetti non attivabili o non completabili e le economie fino a quel momento accertate, ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Il trasferimento delle risorse relative alle aree sottoutilizzate potrà quindi essere effettuato alla chiusura del monitoraggio degli APQ, ovvero alla redazione finale del rapporto di monitoraggio semestrale (vedi figura 1). In particolare, il trasferimento annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate potrà essere effettuato a seguito della chiusura dei due monitoraggi semestrali dell'anno precedente.

1.3. *La verifica dello stato di attuazione dell'intesa istituzionale di programma.*

Al Comitato paritetico di attuazione dell'intesa compete l'acquisizione dei rapporti di monitoraggio dei singoli APQ e la redazione di un'apposita relazione sull'avanzamento dell'intesa per il Comitato istituzionale di gestione, nella quale evidenziare:

a) lo stato di attuazione dei singoli APQ;

b) le iniziative decise per il superamento delle eventuali criticità di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che ostacolano la realizzazione degli interventi;

c) le proposte di revoca e/o rimodulazione degli interventi e la riprogrammazione delle relative risorse finanziarie assegnate, comprese le economie.

Al Comitato istituzionale di gestione compete, in ultimo, l'adozione delle iniziative e dei provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi, nonché la riprogrammazione e riallocazione delle risorse, sulla base delle proposte avanzate dal Comitato paritetico di attuazione.

03A08072

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Modifica del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per le imprese concesso alla società «Centro di Assistenza per le Imprese Coldiretti Toscana-Lazio S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

A formale modifica del decreto n. 77393 del 15 dicembre 2000 di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per le imprese concesso alla società «Centro di Assistenza per le Imprese Coldiretti Toscana-Lazio a r.l.», la variazione di detta denominazione sociale con quella di «Centro Assistenza Imprese Ccoldiretti Lazio S.r.l.».

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato ai fini dell'esigenza della tutela e dell'informazione del contribuente e della corretta tenuta dell'albo dei Caf Imprese come da nota n. 3/4/38141/03 dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, considerate le rilevanti modifiche dell'assetto societario apportate dal Caf.

Il Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana-Lazio, ha deliberato con atto del 30 gennaio 2003 rep. n. 42667 a rogito notaio Bellini Carlo la modifica della denominazione sociale in «Centro Assistenza Imprese Coldiretti Lazio» e con atto a rogito notaio Bellini medesimo rep. n. 42668 del 30 gennaio 2003 la cessione dell'intera quota di partecipazione da parte del socio «Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Toscana» alle federazioni provinciali coltivatori diretti di Latina, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo con conseguente nuova ripartizione del capitale sociale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del medesimo viene inviata all'Agenzia delle entrate ai fini della corretta tenuta dell'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999;

Disposizioni relative alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A08045

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nei giorni dal 3 al 7 giugno 2003.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nei giorni dal 3 al 7 giugno 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del blocco assoluto del CED della direzione trasporti terrestri, resosi necessario per consentire gli interventi tecnici occorrenti alla migrazione su nuove piattaforme Hardware e Software, lo sportello telematico dell'automobilista presso il pubblico registro automobilistico non ha potuto operare nei suddetti giorni; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 6 giugno 2003, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 9 giugno 2003 con nota prot. n. 1604/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 giugno 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A08046

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per i giorni 22 e 23 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che i giorni 22 e 23 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Vicenza sono rimasti chiusi per due giornate intere a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 giugno 2003

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

03A08071

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per i giorni 22 e 23 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che i giorni 22 e 23 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Rovigo sono rimasti chiusi per due giornate intere a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 giugno 2003

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

03A08074

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per i giorni 22 e 23 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Belluno.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che i giorni 22 e 23 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Belluno sono rimasti chiusi per due giornate intere a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 giugno 2003

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

03A08075

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 23 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 23 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Verona sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 giugno 2003

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

03A08076

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 giugno 2003.

Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per l'anno 2003.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

Visto l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione del canone in base al volume di traffico di passeggeri e merci;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999 che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 1998 del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale per il quadriennio 1997-2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 19 aprile 2001 dell'Agenzia del demanio e del Ministero dei trasporti e navigazione, in particolare l'art. 1, che ha prorogato per l'anno 2001 i canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto interministeriale del 22 dicembre 1998 nella misura indicata negli stessi articoli, e l'art. 3 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, ha previsto la determinazione dei canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale con riferimento al WLU (Work Load Unit), stabilendo una proporzione tra canoni e unità di traffico gestito, come sancito dalla legge;

Visto il decreto dirigenziale n. 23 del 12 settembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui è stato costituito il gruppo di lavoro al fine di pervenire alla determinazione dei canoni secondo i criteri enunciati;

Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2002 dell'Agenzia del demanio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha ulteriormente prorogato per l'anno 2002, i canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto interministeriale del 22 dicembre 1998 nella misura indicata negli stessi articoli;

Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro in data 8 novembre 2002;

Considerata l'urgenza di determinare i canoni dovuti dalle suddette società di gestione aeroportuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 2003, il canone annuo dovuto dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto 22 dicembre 1998 del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione è determinato con riferimento al WLU (Work Load Unit), secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2.

Il canone di cui all'art. 1 deve essere corrisposto dalle società di gestione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) in due rate, la prima entro il 31 luglio di

ciascun anno e la seconda entro il 31 gennaio dell'anno seguente, ognuna in misura corrispondente al 50% del canone.

I dati di traffico per il calcolo del canone sono quelli riportati nell'annuario statistico elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC.

Le due rate previste sono calcolate, provvisoriamente, con riferimento all'ultimo annuario pubblicato. All'atto della pubblicazione dell'annuario relativo all'anno di traffico considerato, sarà effettuato il calcolo definitivo del canone, provvedendo, ove necessario, al pagamento del relativo conguaglio all'atto del versamento della prima rata utile.

Qualora sussistano fondati motivi per prevedere una riduzione del volume del traffico e, conseguentemente, del canone dovuto, l'ENAC, previa richiesta della società di gestione, può autorizzare il pagamento di una cifra inferiore a quella prevista, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio.

Art. 3.

L'allegato tecnico al presente decreto sarà aggiornato entro il 31 dicembre 2005.

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Il capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo
DI VIRGILIO

ALLEGATO TECNICO

1. Definizioni.

Il WLU (Work Load Unit o unità di carico) corrisponde ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta.

Il WLU_i è il WLU totale dell'aeroporto considerato; viene calcolato utilizzando i dati riportati nell'annuario statistico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC con riferimento alla tavola denominata «Traffico commerciale complessivo - Servizi di linea e non di linea - Internazionale e nazionale», sulla base del numero dei passeggeri totali e delle tonnellate di merce trasportate ivi riportato.

2. Modalità di calcolo.

Il canone C_i dell'aeroporto considerato viene calcolato secondo la seguente formula:

$$C_i = C_{min} + C_{inf}\ \triangle C/\triangle W^*\ (WLU_i\text{-}WLU_{inf});$$

ove

C_{min} = Canone minimo previsto per tutti gli aeroporti;

$C_{inf} = \alpha_{inf} * WLU_{inf} * Cu$ = Canone massimo della fascia inferiore per l'aeroporto considerato;

α_{inf} = coefficiente α inferiore della fascia per l'aeroporto considerato;

Cu = Canone unitario fissato;

WLU_{inf} = limite di WLU inferiore per l'aeroporto considerato;

$\triangle C = C_{sup}\text{-}C_{inf}$;

$C_{sup} = \alpha sup * WLU_{sup} * Cu$ = Canone massimo superiore della fascia per l'aeroporto considerato;

α_{sup} = coefficiente α superiore della fascia per l'aeroporto considerato;

WLU_{sup} = limite di WLU superiore per l'aeroporto considerato;

$\triangle W = WLU_{sup}\text{-}WLU_{inf}$;

WLU_i = WLU totale dell'aeroporto considerato.

I coefficienti α sono così tabellati in funzione delle fasce di WLU totali:

Fasce WLU		Coefficienti α	
WLU_{inf}	WLU_{sup}	α_{inf}	α_{sup}
0	10.000	0	0,23
10.000	50.000	0,23	0,45
50.000	100.000	0,45	0,50
100.000	500.000	0,50	0,65
500.000	1.000.000	0,65	0,72
1.000.000	3.000.000	0,72	0,80
3.000.000	6.000.000	0,80	0,88
6.000.000	12.000.000	0,88	0,93
12.000.000	20.000.000	0,93	1
>20.000.000		1	1

La formula sopra riportata si semplifica nei seguenti casi:

aeroporti con WLU totale non superiore a 10.000

$$C_i = C_{min} + \alpha_{sup} * WLU_i * Cu;$$

con $\alpha_{sup} = 0,23$;

aeroporti con WLU totale superiore a 20.000.000

$$C_i = C_{min} + WLU_i * Cu.$$

3. Valori fissati per l'anno 2003.

Il canone minimo, C_{min}, viene fissato pari a 5.070 €.

Il canone unitario, Cu, viene fissato pari a 0,5720 €.

4. Aggiornamenti annuali.

I valori del canone minimo, C_{min}, e del canone unitario, Cu, vanno aggiornati annualmente, secondo il tasso d'inflazione programmato.

03A07954

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 giugno 2003.

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. (Deliberazione n. 63/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 2003;

Premesso che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) fra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991) le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulla base di bilanci certificati;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 10/1991;

la legge n. 481/1995;

i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - del 5 dicembre 1944, n. 90 e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 maggio 1946, n. 124 e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 settembre 1947, n. 217 e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 marzo 1948, n. 56, recante norme per la disciplina delle conguaglio prezzi;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 gennaio 1987, n. 15, con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 luglio 1996, n. 171;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 4 gennaio 1997, n. 3 e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 7 febbraio 1997, n. 31, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991 nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;

Viste:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 giugno 1998, n. 131, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione n. 48/98);

le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data febbraio 2000;

la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n. 132/00);

la delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00, recante disposizioni alla Cassa in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 maggio 2002, n. 116 (di seguito: deliberazione n. 63/02);

la nota dell'Autorità in data 26 aprile 2002, prot. PB/M02/1675/md (di seguito nota 26 aprile 2002);

Viste:

la comunicazione della Cassa in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041 (prot. Autorità n. 16356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2000);

la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2002);

la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497 (di seguito: comunicazione 15 aprile 2003);

Considerato che:

la deliberazione n. 48/98 è stata annullata con le sopra richiamate sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, n. 589 e n. 590, tutte depositate in data 5 febbraio 2000, con la motivazione che nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio

derivanti dalla produzione di energia elettrica a costi più elevati, «ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente»;

con la deliberazione n. 132/00, l'Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;

con la comunicazione 13 dicembre 2000, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alle imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1997, svolte secondo quanto previsto dalla delibera n. 132/00;

con la deliberazione n. 63/02, l'Autorità ha definito le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 di sette imprese elettriche minori, rinviando la determinazione delle aliquote di integrazione per l'impresa elettrica SEA – Favignana, ad ulteriori approfondimenti istruttori da compiere da parte della Cassa;

con la comunicazione 22 marzo 2002, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a cinque imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:

a) SELIS – Lampedusa;

b) SELIS – Linosa;

c) SELIS – Marettimo;

d) SEM – Musellaro;

e) SMEDE – Pantelleria;

con la nota 26 aprile 2002, l'Autorità ha comunicato alla Cassa che le istruttorie relative alle imprese elettriche SEA – Favignana, SMEDE – Pantelleria, SELIS – Lampedusa, SELIS – Linosa e SELIS – Marettimo necessitavano di approfondimenti, dovendosi:

a) rideterminare la base sulla quale calcolare la remunerazione del patrimonio netto, escludendo dal computo le variazioni del patrimonio netto che siano riconducibili a operazioni finanziarie di carattere straordinario, che non abbiano comportato apporti di mezzi ulteriori rispetto a quelli disponibili prima dell'operazione stessa;

b) verificare la congruità dei costi addebitati all'impresa beneficiaria delle integrazioni da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà;

con la comunicazione 15 aprile 2003, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a cinque imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, segnatamente:

a) SEA – Favignana;

b) SELIS – Lampedusa;

c) SELIS – Linosa;

d) SELIS – Marettimo;

e) SMEDE – Pantelleria;

Ritenuto opportuno che l'Autorità:

determini in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per le quali si dispone della necessaria documentazione;

determini che le aliquote relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Delibera:

1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per ciascuna delle imprese, come rappresentate nella tabella 1.

2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 giugno 2003

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

ALIQUOTE DELL'INTEGRAZIONE SPETTANTE ALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI PER GLI ANNI 1991-1998 (IMPORTI IN CENTESIMI DI EURO PER KWH).

IMPRESA	ANNI							
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
SEA Favignana	40,68	44,40	41,45	41,07	42,67	42,17	40,21	39,61
SELIS Lampedusa	19,28	22,50	18,26	15,20	16,23	18,34	18,74	17,39
SELIS Linosa	42,13	35,00	31,99	31,71	34,18	39,02	44,00	40,79
SELIS Marettimo	54,27	51,18	46,11	42,02	42,20	46,87	46,55	42,16
SEM Musellaro	16,99	22,60	20,09	15,53	17,41	23,28	18,89	26,17
SMEDE Pantelleria	18,22	18,94	16,28	9,89	12,97	14,05	13,78	14,79

03A07981

DELIBERAZIONE 12 giugno 2003.

Applicazione di tariffe speciali e per l'esenzione dai contributi di allacciamento per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002. (Deliberazione n. 64/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 2003,

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

con deliberazione 29 novembre 2002, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione 29 novembre 2002, n. 197/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha previsto l'applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002 e trasferite in altri alloggi, non di proprietà, disponibili sul territorio;

il capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise, con lettera in data 10 aprile 2003 (prot. Autorità n. 15039 del 18 aprile 2003), ha comunicato all'Autorità che è stata avviata la realizzazione di alloggi prefabbricati riutilizzabili (di seguito: alloggi), destinati temporaneamente ad ospitare le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002;

Visti:

l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

l'art. 1, comma 1, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, recante disposizioni per l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 2002;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 197/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2002.

Considerato che gli alloggi dovranno essere allacciati alla rete elettrica e che le esigenze abitative, sociali, commerciali e produttive dei loro assegnatari comportano elevati livelli di consumo di energia elettrica;

Considerato che gli effetti economici sui distributori di energia elettrica derivanti dalle agevolazioni accordate ai sensi del presente provvedimento potranno essere valutati a posteriori dall'Autorità;

Ritenuto opportuno:

prevedere per i clienti finali assegnatari degli alloggi, come individuati dal capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise:

a) tariffe speciali per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione;

b) tariffe speciali per il servizio di trasporto di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione e per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione;

c) l'esenzione dai contributi dovuti per gli allacciamenti degli alloggi, qualunque sia la loro destinazione;

prevedere che le predette tariffe speciali e l'esenzione dai contributi di allacciamento siano applicate per tutta la durata dello stato di emergenza;

Delibera:

Art. 1.

Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe speciali e all'esenzione dai contributi di allacciamento.

1.1. Le tariffe speciali e l'esenzione dai contributi di allacciamento previsti dal presente provvedimento si applicano ai clienti finali assegnatari degli alloggi prefabbricati riutilizzabili destinati temporaneamente ad ospitare le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002, come individuati dal capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise, per tutta la durata dello stato di emergenza.

Art. 2.

Tariffe speciali per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratto per l'utenza domestica in bassa tensione.

2.1. Per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratto per l'utenza domestica in bassa tensione, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:

a) le componenti $\tau1(D2)$ e $\tau2(D2)$, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: il Testo integrato) sono ridotte a un terzo;

b) le componenti $\tau3(D2)$ e PV, di cui all'art. 22, comma 22.2, del Testo integrato, sono pari a quelle previste dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture a utenti domestici con consumi fino a 75 kWh mensili;

c) le componenti UC_1, UC_2 e UC_4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del Testo integrato, sono pari a zero;

d) le componenti A, di cui all'art. 34 del Testo integrato, sono pari a zero.

Art. 3.

Tariffe speciali per il servizio di trasporto e per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione.

3.1. Per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, prestato ai clienti finali con contratti diversi da quelli di cui al comma 2.2, lettera *a)*, del Testo integrato, il corrispettivo previsto dall'opzione tariffaria prescelta è ridotto del 35%.

3.2. Per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli di cui al comma 2.2, lettera *a)*, del Testo integrato:

a) la componente CCA di cui all'art. 20 del Testo integrato ovvero il corrispettivo previsto dall'opzione tariffaria ulteriore di vendita prescelta sono ridotti del 35%;

b) le componenti UC_1 e UC_4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del Testo integrato, sono pari a zero.

Art. 4.

Esenzione dai contributi di allacciamento

4.1. Non sono dovuti i contributi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Disposizioni attuative e finali

5.1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise, invia l'elenco dei clienti finali assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1 ai distributori concessionari nei comuni ove i medesimi alloggi sono ubicati.

5.2. Al fine di consentire la valutazione degli effetti economici del presente provvedimento, i distributori di cui al comma precedente autocertificano annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo e con riferimento all'anno precedente:

a) il numero di allacciamenti effettuati applicando l'esenzione di cui all'art. 4;

b) i punti di prelievo e le quantità di energia elettrica fornite applicando le tariffe speciali di cui agli articoli 2 e 3;

c) l'ammontare complessivo delle agevolazioni accordate ai sensi del presente provvedimento.

5.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 giugno 2003

Il presidente: RANCI

03A07987

DELIBERAZIONE 26 giugno 2003.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2003 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 69/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giuguo 2003;

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 marzo 2003, n. 24/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 10 aprile 2003, n. 84 (di seguito: deliberazione n. 24/03), l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 24/03, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 dicembre 1993, n. 303, come modificato dal decreto del Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 agosto 1994, n. 184 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 dicembre 1996, n. 300;

Viste la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 aprile 1999, n. 100 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 1° luglio 1999, n. 152, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 agosto 1999, n. 202, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 ottobre 1999, n. 256, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 dicembre 1999, n. 303, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 febbraio 2000, n. 49, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 aprile 2000, n. 98, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 giugno 2000, n. 151, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 agosto 2000, n. 203, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 ottobre 2000, n. 254, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 gennaio 2001, n. 4, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 7 marzo 2001, n. 55, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 maggio 2001, n. 109, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 luglio 2001, n. 155, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 settembre 2001, n. 213, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 novembre 2001, n. 260, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 16 gennaio 2002, n. 13, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 marzo 2002, 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 4 maggio 2002, n. 103, 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 10 luglio 2002, n. 160, 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 dicembre 2002, n. 292, 23 dicembre 2002, n. 229/02 e n. 24/03 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 gennaio 2001, n. 4, recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata e integrata dall'Autorità con deliberazioni 24 gennaio 2001 n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 febbraio 2001, n. 35, 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 marzo 2001, n. 74, 21 giugno 2001 n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 luglio 2001, n. 160, 26 giugno 2002 n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 luglio 2002, n. 167;

Vista deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, recante direttive agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 7 gennaio 2003, n. 4;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre luglio-settembre 2003:

confermare le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/1999;

modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, sono confermate le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 aprile 1999, n. 100 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), come aggiornate per il trimestre aprile-giugno 2003, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas

2.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 52/99 sono diminuite di 0,2659 centesimi di euro/MJ.

2.2 La diminuzione è pari a 26,6086 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1 La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.

Milano, 26 giugno 2003

Il presidente: RANCI

03A07982

DELIBERAZIONE 26 giugno 2003.

Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 70/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003;

Premesso che:

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/2001, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2003-2004, entro il 31 marzo 2003, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:

a) i ricavi RL^c, aggiornati in base all'art. 11 della medesima deliberazione;

b) i ricavi RL^P e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVL^P;

c) le proposte tariffarie relative al terzo anno termico del periodo di regolazione;

ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;

ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Viste:

la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 193/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 18 settembre 2001;

la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n. 128/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;

Considerato che la società GNL Italia S.p.a. ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012056 del 31 marzo 2003) le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01; e che dette proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01;

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorità in applicazione della deliberazione n. 120/01;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.

Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004

2.1 È approvata la proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/2001 presentata dalla società GNL Italia S.p.a. per l'anno termico 2003-2004, avente ad oggetto le tariffe riportate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

3.1 La società GNL Italia S.p.a. pubblica, anche nel proprio sito internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

3.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Di notificare alle società Gnl Italia S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 26 giugno 2003

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI PANIGAGLIA DI GNL ITALIA S.P.A. (Anno termico 2003/2004).

Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato	CQS (euro/a/mc liquido)	3,307492
Corrispettivo unitario associato agli approdi contrattuali	CNA (euro/ numero di approdi in un anno)	18.916,430343
Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati	CVL (euro/GJ) CVL^P (euro/GJ)	0,064996 0,003133
Perdite	per mc rigassificato	2%

03A07983

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 giugno 2003.

Attuazione del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002. (Ordinanza n. 353).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno — delegato per la protezione civile — n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge n. 443 del 21 dicembre 2001 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;

Vista la deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 che approva il 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1 della citata legge n. 443/2001;

Viste le proposte infrastrutturali per la Sardegna contenute nel suddetto Programma e in particolare quelle relative ai «Sistemi idrici»;

Visti la legge n. 166 del 1° agosto 2002 ed il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 relativi all'attuazione del predetto programma;

Vista l'intesa generale quadro stipulata in data 11 ottobre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e la regione Sardegna relativa all'individuazione di un programma di infrastrutture strategiche necessarie per qualificare la dotazione territoriale dell'isola, al momento caratterizzata da un pesante deficit infrastrutturale;

Vista la propria ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 che approva l'undicesimo stralcio operativo del programma commissariale di interventi strategico emergenziali;

Vista la propria ordinanza n. 346 del 20 marzo 2003 che, in attuazione ed integrazione dell'ordinanza n. 337/2002, dispone un ulteriore vincolo delle risorse finanziarie di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000;

Vista la propria ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 che approva il progetto definitivo e disciplina il rapporto di affidamento dell'intervento relativo a «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso Flumini Manno di Pabillonis-Mogoro»;

Considerato che nell'allegato 3 alla citata deliberazione CIPE n. 121/2001 che definisce il «Programma sistemi idrici» vengono identificati gli interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno;

Considerato che tra i suddetti interventi sono ricompresi i seguenti progetti:

interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche:

collegamento Tirso-Casa Fiume;

schema Flumineddu - opere di collegamento Flumineddu Tirso;

schema idrico Sardegna sud orientale - opere di approvvigionamento idropotabile schema 39 PRGA, 2° e 3° lotto;

schema idrico Sardegna sud orientale - serbatoio sul Basso Flumendosa a Monte Perdosu;

Considerato che è necessario, per accedere al finanziamento dei suddetti interventi sulle risorse di cui alle citate leggi n. 443/2001 e n. 166/2002, adempiere con la massima tempestività alle prescrizioni di cui al sopraccitato decreto legislativo n. 190/2002;

Ritenuto, in considerazione della loro finalità diretta al superamento strutturale dell'emergenza idrica in Sardegna, di dover ricomprendere tra le opere commissariali previste nel «Programma di opere e interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», oltre all'intervento sopra indicato «Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche: collegamento Tirso-Casa Fiume» già in esso ricompreso, anche gli altri interventi sopra indicati relativi a:

schema Flumineddu - opere di collegamento Flumineddu Tirso;

schema idrico Sardegna sud orientale - opere di approvvigionamento idropotabile schema 39 PRGA, 2° e 3° lotto;

schema idrico Sardegna sud orientale - serbatoio sul Basso Flumendosa a Monte Perdosu;

Atteso che l'intervento «Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche: collegamento Tirso-Casa Fiume», stante l'estrema urgenza di avviare la sua realizzazione quale opera indispensabile a garantire il soccorso al sistema idrico della Sardegna meridionale, fortemente deficitario, nonché a garantire un più razionale ed organico governo delle risorse idriche disponibili, è stato provvisoriamente finanziato, per l'intero importo complessivo di € 71.500.000,00 con fondi del Commissario Governativo per l'emergenza idrica, (ordinanze n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003), costituenti volano di cassa per la realizzazione urgente di opere emergenziali, nelle more dell'individuazione e reperimento di altra fonte finanziaria che ripristini, per l'intero ammontare, la dotazione finanziaria commissariale da utilizzare per l'avvio urgente di altre opere emergenziali.

Del predetto importo di € 71.500.000,00 la somma di € 33.569.698,44 è stata resa disponibile in una prima fase su fondi già a disposizione del Commissario sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1609/3, costituenti «volano di cassa» per la realizzazione di opere emergenziali e la somma di € 37.930.301,56 che è stata ulteriormente resa disponibile, ugualmente quale volano di cassa, sui medesimi fondi commissariali implementati (ordinanze n. 337/2002 e n. 346/2003);

Atteso pertanto che necessita disporre che il finanziamento che sarà concesso per l'intervento predetto, (già avviato sotto copertura finanziaria provvisoria della dotazione «volano di cassa» nella disponibilità del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna) a valere sulle risorse di cui alla legge n. 166 del 1° agosto 2002, venga riversato, per l'intero importo di € 71.500.000, nella contabilità speciale di tesoreria n. 1609/3 intestata a «Presidente Giunta Regionale - Commissario per l'emergenza idrica»;

Ritenuto di dover assumere con la presente ordinanza le determinazioni necessarie al conseguimento urgente del finanziamento, sui fondi di cui alla legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 13, degli interventi sopra indicati;

Ordina:

Art. 1.

Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche: collegamento Tirso casa Fiume

A titolo di reintegro dell'ammontare del finanziamento commissariale provvisorio di € 71.500.000,00, prelevato dai fondi del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, costituenti «volano di cassa» per la realizzazione di opere emergenziali, è disposto il riversamento nella contabilità speciale di tesoreria n. 1609/3 intestata a «Presidente Giunta Regionale - Commissario per l'emergenza idrica» del finanziamento che verrà disposto con deliberazione CIPE a valere sulle risorse di cui alla legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 13, relativo all'intervento inserito nel «Programma Sistemi idrici» per la Sardegna di cui all'allegato n. 3 alla deliberazione CIPE n. 121/2001, denominato «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso Flumini Manno di Pabillonis-Mogoro».

Le somme che verranno riversate sono destinate a ripristinare la dotazione finanziaria del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, quale «volano di cassa» a disposizione del Commissario stesso per l'avvio di ulteriori interventi del programma commissariale.

Art. 2.

Interconnessione tra i bacini idrici Tirso-Flumendosa per il trasferimento di risorse idriche - Derivazione Rio Mogoro: verifica valutazione di incidenza.

Con riferimento all'intervento «Derivazione Rio Mogoro», ai fini di accelerazione procedurale, le verifiche di valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale, ove ritenute necessarie dagli organi competenti, verranno effettuate prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.

Art. 3.

Schema idrico Sardegna sud orientale - Opere di approvvigionamento idropotabile schema 39 PRGA, 2° e 3° lotto.

Per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, per un importo complessivo di € 60.500.000,00, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare relativo all'intervento «Schema Idrico Sardegna sud orientale - Opere di approvvigionamento idropotabile schema 39 PRGA, 2° e 3° lotto», allegato alla presente ordinanza con il n. 1.

Art. 4.

Schema idrico Sardegna sud orientale - Serbatoio sul Basso Flumendosa a Monte Perdosu

Per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, per un importo complessivo di € 115.000.000,00, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna sud orientale - Serbatoio sul Basso Flumendosa a Monte Perdosu» allegato alla presente ordinanza con il n. 2.

Art. 5.

Collegamento Flumineddu Tirso: utilizzazione dei deflussi del Flumineddu

Per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, per un importo complessivo di € 39.190.000,00, il quadro economico del progetto preliminare relativo all'intervento «Collegamento Flumineddu Tirso: utilizzazione dei deflussi del Flumineddu» allegato alla presente ordinanza con il n. 3.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 giugno 2003

Il Commissario governativo: PILI

ALLEGATO 1

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE
SCHEMA IDRICO SARDEGNA SUD ORIENTALE
OPERE DI APPROVIGIONAMENTO IDROPOTABILE SCHEMA 39 PRGA 2° E 3° LOTTO

Schema idrico Sardegna sud orientale (sistema basso Flumendosa - Picocca
Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 P.R.G.A.

Quadro economico 2° e 3° lotto

A) Lavori		
A1) Opere di 2° e 3° lotto		
A1.1) Lavori	€ 40.620.800,00	—
A1.2) Procedure espropriative	€ 210.000,00	—
A1.3) Compensi a corpo per oneri di capitolato e spese di progettazione esecutiva (pari al 2,75% dell'importo lavori)	€ 1.116.000,00	—
A1.4) Compenso per oneri della sicurezza	€ 406.300,00	—
Totale lavori principali . . .	€ 42.353.100,00	
Totale complessivo lavori 2° e 3° lotto . . .	—	€ 42.353.100,00
B) Somme a disposizione		
B1) Espropriazioni	€ 921.900,00	—
B2) Linee e allacci elettrici e telefonici lavori principali	€ 206.600,00	—
B3) Oneri assistenza agli scavi soprintendenza archeologica	€ 10.000,00	—
B4) Imprevisti progettazione definitiva ed esecuzione (circa 9,3% di A)	€ 3.946.545,38	—
B5) Spese generali (8,72% di *A) + B1) + B2)*) (compreso il fondo di cui all'art. 18, legge n. 109/1994 e successive modifiche)	€ 3.791.595,52	—
B6) I.V.A. (20% di *A) + B2) +B5)*)	€ 9.270.259,10	—
Totale complessivo somme a disposizione . . .	—	€ 18.146.900,00
Importo complessivo dell'intervento . . .	—	€ 60.500.000,00

F.to *Il Commissario Governativo Presidente della regione:* PILI

ALLEGATO 2

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE
SCHEMA IDRICO SARDEGNA SUD ORIENTALE
SERBATOIO SUL BASSO FLUMENDOSA A MONTE PERDOSU

DIGA DI MONTE PERDOSU
Stima generale (in euro)

	Importi in euro parziali	Totali
A) Lavori		
A1) Importo dei lavori a corpo e a misura sbarramento	48.615.419	—
Variante s.s. 387	13.741.183	—
	62.356.602	—
A2) Oneri di capitolato: 3,11% di *A1)*	1.940.000	—
A3) Oneri per la sicurezza: 3,10% di *A1)*	1.930.000	—
Sommano *A)* . . .	—	66.226.602

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B1) Espropriazioni	6.798.104	—
B2) Opere di mitigazione 10% di *A)*	6.622.660	—
B3) Imprevisti 15,63% di *A) + B1) + B2)*	12.448.481	—
B4) Spese generali 8,72% di *A) + B1) + B2)*	6.945.250	—
B5) I.V.A. 20% di *A)+B2)+B4)*	15.958.903	—
Sommano *B)* . . .	—	48.773.398
Importo complessivo . . .	—	115.000.000

F.to *Il Commissario Governativo Presidente della regione:* PILI

ALLEGATO 3

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE

COLLEGAMENTO FLUMINEDDU TIRSO
UTILIZZAZIONE DEI DEFLUSSI DEL FLUMINEDDU
Stima generale (in euro)

	Importi in euro parziali	Totali
A) Lavori in appalto		
A1) Traversa a Bau' e Linu	€ 3.220.000	—
A2) Impianto di sollevamento	€ 3.100.000	—
A3) Opera di trasporto	€ 21.154.000	—
A4) Compensi a corpo	€ 485.000	—
Totale *A)* - Lavori in appalto . . .	—	€ 27.959.000
B) Somme a disposizione		
B1) Espropriazione e oneri vari	€ 406.000	—
B2) Linea elettrica a 150 kv	€ 670.000	—
B3) Interventi mitigatori e compensativi dell'impatto ambientale	€ 390.000	—
Totale *B)* - Somme a disposizione . . .	—	€ 1.466.000
C) Totale *A) + B)*	—	€ 29.425.000
D) Imprevisti (– 3% di *C)*)	—	€ 882.000
E) Spese generali (8,72% di *C)*)	—	€ 2.566.000
F) IVA (20% di *A) + B2) + B3) + E)*	—	€ 6.317.000
Importo totale progetto . . .	—	€ 39.190.000

F.to *Il Commissario Governativo Presidente della regione:* PILI

03A07988

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Creribanco Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Alessandria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 9 giugno 2003, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Creribanco Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alessandria, e ha sottoposto lo stesso alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A07991

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alorin»

Estratto decreto n. 201 del 13 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALORIN, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 7 compresse, «10 mg compresse» 5 compresse, «10 mg compresse» 10 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: ESSEX Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 1 - cap 20100 (Italia), codice fiscale n. 03296950151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «10 mg compresse» 7 compresse - A.I.C. n. 034031056 (in base 10) 10GKGJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering Plough S.p.a. via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo-Lodi Italia (tutte) Schering Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 Heist-Op-Den-Berg (Belgio) (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71,3 mg - amido di mais 18 mg - magnesio stearato 0,7 mg.

Confezione «10 mg compresse» 5 compresse A.I.C. n. 034031068 (in base 10) 10GKGW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore Schering Plough S.p.a. via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo-Lodi Italia (tutte) - Schering Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 Heist-Op-Den-Berg (Belgio) (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loretadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71,3 mg - amido di mais 18 mg - magnesio stearato 0,7 mg.

Confezione: «10 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 034031070 (in base 10) 10GKGY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni della data di fabbricazione.

Produttore: Schering Plough S.p.a. via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo-Lodi Italia (tutte) Schering Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 Heist-Op-Den-Berg (Belgio) (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71,3 mg - amido di mais 18 mg - magnesio stearato 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi, pomfi).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08048

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto decreto AIC/UAC n. 790 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Snc, 8 rue Jonas Salk 69367 Lione Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

bambini 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriamo da 0,25 ml - A.I.C. n. 026032348/M (in base 10) 0SUG6W (in base 32) Classe «C».

bambini 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriamo da 0,25 ml - A.I.C. n. 026032351/M (in base 10) 0SUG6Z (in base 32) Classe «C».

bambini 20 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriamo da 0,25 ml - A.I.C. n. 026032363/M (in base 10) 0SUG7C (in base 32) Classe «C».

1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriamo da 0,5 ml - A.I.C. n. 026032375/M (in base 10) 0SUG7R (in base 32) Classe «C».

10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriamo da 0,5 ml - A.I.C. n. 026032387/M (in base 10) 0SUG83 (in base 32) Classe «C».

20 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriamo da 0,5 ml - A.I.C. n. 026032399/M (in base 10) 0SUG8H (in base 32) Classe «C».

50 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriamo da 0,5 ml - A.I.C. n. 026032401/M (in base 10) 0SUG8K (in base 32) Classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: Virus dell'influenza Split* inattivato, contenente antigeni equivalenti a:

A/New Caledonia/20/99 (H_1 N_1) ceppo equivalente utilizzato (A/new Caledonia/20/99 IVR 116) 15 mcg**.

A/New Moscow/10/99 (H_3 N_2) ceppo equivalente utilizzato (A/Panama/2007/99 Resvir 17) 15 mcg**.

B/Hong Kong/330/2001 ceppo equivalente utilizzato (B/Shangdong/7/97) 15 mcg**.

Per una dose 0,5 ml.

* coltivato in uova

** emoagglutinina

Questo vaccino ottempera alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'emisfero nord ed alla decisione dell'Unione europea per la stagione 2002/2003.

Eccipienti: soluzione tampone a base di sodio cloruro postassio cloruro, sodio fosfato di basico diidrato, potassio fosfato dibasico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza specialmente nei soggetti, che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Produzione: Aventis Pasteur S.A., Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile Francia

o in alternativa:

Aventis Pasteur S.A., Parc Industrielle d'Incarville Val de Reuil Francia.

Sito alternativo per il riempimento e confezionamento delle siringhe: Farmaceuticos Rovi S.A., Julian Camarillo 35 - 28037 Madrid Spagna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07985

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur»

Estratto decreto AIC/UAC n. 791 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Snc, 8 rue Jonas Salk 69367 Lione Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriamo da 0,5 ml - A.I.C. n. 027278136/M (in base 10) 0U0GTS (in base 32) Classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: Virus dell'influenza Split* inattivato, contenente antigeni equivalenti a:

A/New Caledonia/20/99 (H_1 N_1) ceppo equivalente utilizzato (A/New Caledonia/20/99 IVR 116) 15 mcg**.

A/New Moscow/10/99 (H_3 N_2) ceppo equivalente utilizzato (A/Panama/2007/99 Resvir 17) 15 mcg**.

B/Hong Kong/330/2001 ceppo equivalente utilizzato (B/Shangdong/7/97) 15 mcg**.

Per una dose 0,5 ml.

* coltivato in uova

** emoagglutinina

Questo vaccino ottempera alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'emisfero nord ed alla decisione dell'Unione europea per la stagione 2002/2003.

Eccipienti: soluzione tampone a base di sodio cloruro potassio cloruro, sodio fosfato di basico diidrato, potassio fosfato di basico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza specialmente nei soggetti, che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Produzione: Aventis Pasteur S.A., Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux, Marcy L'Etoile Francia

o in alternativa:

Aventis Pasteur S.A., Parc Industrielle d'Incarville, Val de Reuil Francia.

Sito alternativo per il riempimento e confezionamento delle siringhe: Farmaceuticos Rovi S.A., Julian Camarillo 35, 28037 Madrid Spagna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07984

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantopan»

Estratto decreto AIC/UAC n. 792 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: PANTOPAN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PANTOPAN nella confezione da 14 compresse in blister AL/AL da 40 mg alle stesse condizioni ed in sostituzione di quella da 14 compresse in flacone da 40 mg.

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 031835287/M (in base 10) 0YCK4R (in base 32).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08042

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantecta»

Estratto decreto AIC/UAC n. 793 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: PANTECTA.

Titolare A.I.C.: Abbot.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PANTECTA nella confezione da 14 compresse in blister AL/AL da 40 mg alle stesse condizioni ed in sostituzione di quella da 14 compresse in flacone da 40 mg.

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 031834296/M (in base 10) 0YCJ5S (in base 32).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08041

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto decreto AIC/UAC n. 794 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

Titolare A.I.C.: Recordati.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PEPTAZOL nella confezione da 14 compresse in blister AL/AL da 40 mg alle stesse condizioni ed in sostituzione di quella da 14 compresse in flacone da 40 mg.

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 031111293/M (in base 10) 0XPG3X (in base 32).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08040

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto decreto AIC/UAC n. 795 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: PANTORC.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PANTORC nella confezione da 14 compresse in blister AL/AL da 40 mg alle stesse condizioni ed in sostituzione di quella da 14 compresse in flacone da 40 mg.

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 031981311/M (in base 10) 0YHZRZ (in base 32).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Psycoton».

Estratto decreto n. 169 del 23 maggio 2003

Medicinale: PSYCOTON.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille n. 40 - Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Confezione: A.I.C. n. 025039076 - 40 compresse g 1,2;

Confezione: A.I.C. n. 025039088 - 30 bustine g 1,5;

Confezione: A.I.C. n. 025039090 - 30 bustine g 3.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 186 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Dr. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede in via Cuneo, 5 - Trofarello (Torino), con codice fiscale 04725270013:

AGARBIL C.M. - A.I.C. n. 034943011 - «compresse rivestite» 20 compresse (sospesa);

CANFORA - A.I.C. n. 030599017\G - «10% soluzione cutanea» 1 flacone 10 ml di soluzione idroalcolica;

CORTAMIDE - A.I.C. n. 021834015 - pomata 5 g (sospesa);

FOSFATO SODICO ACIDO - A.I.C. n. 030607016\G - «soluzione rettale» flacone 120 ml;

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA:

A.I.C. n.: 030613018\G - «sospensione rettale» 6 contenitori monodose 3 g;

A.I.C. n.: 030613032\G - «sospensione rettale» 6 contenitori monodose 9 g;

IODIO - A.I.C. n. 030616015\G - soluzione alcoolica «I» flacone 20 ml;

ITTIOLO - A.I.C. n. 030617017\G - «10% unguento» tubo 30 g;

LOZIONE VITTORIA:

A.I.C. n.: 035060019 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 250 ml;

A.I.C. n.: 035060021 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n.: 035060033 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 500 ml;

MERBROMINA - A.I.C. n. 030625014\G - «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml;

OTTOCLOR:

A.I.C. n.: 032298010 - «2,5 g polvere per soluzione cutanea» astuccio da 6 bustine;

A.I.C. n.: 032298022 - «2,5 g polvere per soluzione cutanea» astuccio da 30 bustine;

A.I.C. n.: 032298034 - «2,5 g polvere per soluzione cutanea» astuccio da 100 bustine (sospesa);

TALCO MENTOLATO - A.I.C. n. 030633022\G - «1% polvere cutanea» flacone 100 g;

TIOCALMINA - A.I.C. n. 008883035 - «0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml,

è ora trasferita alla società Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138 - Roma, con codice fiscale n. 00403210586.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08047

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla Società Teknofarma S.p.a., in Torino

Con il decreto n. M - 132/2003 del 5 giugno 2003 è sospesa — su richiesta della Società per l'effettuazione di lavori di manutenzione — l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla Società Teknofarma S.p.a. per la propria officina sita in Torino - Strada Com. Da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14.

03A07986

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza del «Creribanco» Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Alessandria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 giugno 2003, ha nominato il sig. rag. Enzo Ortolan commissario straordinario ed i signori rag. Romolo Motta, avv. Giuseppe Maria Ricci e dott. Pier Vittorio Vietti componenti il comitato di sorveglianza del «Creribanco» Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Alessandria, posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2003.

03A07992

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del «Creribanco» Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Alessandria, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 giugno 2003 tenuta dal comitato di sorveglianza del «Creribanco» Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Alessandria, posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2003 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, il rag. Romolo Motta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)* del citato testo unico.

03A07993

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Pistoia.

Si comunica che in data 17 giugno 2003 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 giugno 2002, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

03A07994

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501155/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77